T Wiener Stadtbibliothek

690 A

A 690

WIENER STADTBIBLIOTHEK

NUOVA ORGANIZZAZIONE

DEL

LLOYD AUSTRIACO

nell' anno 1850.

TRIESTE.

Tipografia del Lloyd austriaco.

1850.

III. 907.

Neue Gestaltung

des

Oesterreichischen Lloyd

im Jahre 1850.

Triest.

Buchdruckerei des österreichischen Lloyd.

1850.

Le cambiate circostanze avendo reso necessaria una nuova organizzazione dello Stabilimento, vengono accettate le seguenti **leggi fondamentali.**

1.

Resta lo *scopo* del Lloyd austriaco di servire da punto centrale in Trieste, come la più interessante piazza marittima dello Stato, a tutte le intraprese che possono influire direttamente o indirettamente allo sviluppo del commercio, della navigazione e dell' industria nazionale.

2.

Resta diviso lo stabilimento in *Sezioni*, ed ogni singola sezione viene in tutti i suoi separati interessi diretta ed amministrata dalla propria rappresentanza, e dietro i suoi separati statuti e regolamenti.

3.

Per adesso saranno tre le sezioni attivate: Le Unite Camere di sicurtà, che furono le prime fondatrici del

Nachdem die veränderten Umstände eine neue Eintheilung der Anstalt nöthig gemacht haben, werden folgende **Grundgesetze** angenommen:

1.

Der Zweck des österreichischen Lloyd bleibt der, in Triest, als dem wichtigsten Seeplatze des Staates, allen Unternehmungen als Mittelpunkt zu dienen, welche direct oder indirect einwirken können auf die Entwickelung des Handels, der Schiffahrt und des National-Gewerbfleißes.

2.

Die Anstalt hat, wie bisher, verschiedene Abtheilungen, und jede einzelne Abtheilung wird, in allen ihren besondern Angelegenheiten, von ihrem eigenen Vorstande und nach ihren eigenen Statuten, geleitet und verwaltet.

3.

Für jetzt werden drei Abtheilungen in Wirksamkeit sein. Die vereinigten Versicherungskammern, welche zuerst den Grund

Lloyd austriaco, e che finora formavano parte della prima sezione, faranno in seguito sole la *prima* sezione. Come *seconda* sezione continua quella della Navigazione a vapore. E come *terza* viene creata una sezione letteraria-artistica, che abbraccierà le sale di lettura, che finora facevano parte della prima sezione ed erano amministrate dalla Delegazione, più la tipografia e la pubblicazione di fogli periodici, — nonchè uno stabilimento artistico, e quant' altro viene disposto dai separati statuti di questa sezione.

4.

Dalla Rappresentanza di ogni singola sezione vengono delegati due de' suoi membri, onde formarne una

Delegazione centrale del Lloyd austriaco

la quale dunque in ogni tempo sarà composta da un numero d' individui doppio delle sezioni esistenti.

5.

Questa Delegazione centrale rappresenta il Lloyd austriaco ne' suoi interessi comuni. Essa ha pure da decidere dell' aggregazione di nuove sezioni, ed in caso di ammissione, da procurare per le medesime l'approvazione superiore. — Non può essere creata una nuova sezione per un oggetto che forma l' occupazione di una già esistente. — La seduta della Delegazione è legale quando, dopo invito da parte di uno de' suoi membri a tutti i suoi colleghi presenti a Trieste, sarà intervenuto almeno uno di più della metà dei membri che compongono la Delegazione. Le deliberazioni della Delegazione succedono a maggiorità di voti, ed in caso di parità decide

zum österreichischen Lloyd gelegt haben, und welche bis nun als Theil der ersten Abtheilung bestanden, werden künftig allein die erste Abtheilung bilden. Als zweite Abtheilung bleibt die Dampfschiffahrtgesellschaft. Und als dritte wird eine literarisch-artistische Abtheilung errichtet, welche die Lesesäle umfassen wird, die bis nun zur ersten Abtheilung gehörten, und von der Delegation verwaltet wurden, dann ferner die Buchdruckerei nebst Herausgabe der Tagsblätter, und endlich eine Kunstanstalt, und was sonst die besondern Statuten dieser Abtheilung bestimmen.

4.

Von dem Vorstande jeder einzelnen Abtheilung werden zwei ihrer Mitglieder abgeordnet, zur Bildung einer

Central-Delegation des österr. Lloyd,

welche demnach zu jeder Zeit aus doppelt so vielen Individuen bestehen wird, als Abtheilungen sind.

5.

Diese Central-Delegation vertritt den österreichischen Lloyd in seinen gemeinschaftlichen Angelegenheiten. Sie hat auch über die Zulassung neuer Abtheilungen zu entscheiden, und im Fall der Genehmigung die höhere Zustimmung einzuholen. Es kann keine neue Abtheilung für einen Gegenstand errichtet werden, mit welchem sich eine der schon bestehenden beschäftigt. Die Sitzung der Delegation ist legal, wenn nach der, von Einem ihrer Mitglieder, an alle seine in Triest anwesenden Collegen ergangenen Einladung, wenigstens Eines mehr als die Hälfte der die Delegation bildenden Mitglieder erschienen sein wird. Die Entscheidungen der Delegation werden nach Stimmenmehrheit gefaßt, und

il preside della seduta, nella qual funzione i Delegati si avvicendano da seduta in seduta. La Delegazione per queste sue sedute si può servire dei locali e del personale della terza sezione. Occorrendo alla Delegazione di far delle spese, ne procurerà i mezzi da quella o quelle delle sue mandanti che è o che sono interessate allo scopo per cui le spese stesse vengono fatte.

6.

La ora esistente Delegazione procura l'approvazione di queste leggi fondamentali, le quali una volta approvate non possono venire mutate se non dietro ad una decisione della Delegazione centrale presa ad unanimità, e con approvazione superiore.

Trieste, 23 Maggio 1849.

bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende, in welchem Amte die Abgeordneten von Sitzung zu Sitzung wechseln. Die Delegation kann für diese ihre Sitzungen sich der Localitäten und des Personals der dritten Section bedienen. Muß die Delegation Ausgaben machen, so hat sie sich die Mittel von derjenigen oder denjenigen ihrer Besteller zu verschaffen, welche bei dem Zwecke betheiligt sind, für welchen die Ausgaben gemacht werden.

6.

Der jetzt bestehenden Delegation liegt es ob, die Genehmigung dieser Grundgesetze einzuholen, welche Grundgesetze dann nur nach einem von der Central-Delegation einstimmig gefaßten Beschlusse, und nach erfolgter höheren Genehmigung geändert werden können.

Triest, 23. Mai 1849.

STATUTI
DELLA PRIMA SEZIONE.
(Unite Compagnie di Sicurtà.)

Le unite Compagnie formano la prima Sezione del Lloyd austriaco per lo scopo di stabilire il listino de' Premi, di avere un centro per le notizie che le interessano e per la direzione de' soccorsi e ricuperi. — Contribuiscono le Compagnie a quest' instituzione pro rata de' loro capitali e sono rappresentate da una Commissione di cinque membri eletti ogni anno a pluralità di voti.

Le attribuzioni e gli officî della Commissione sono:

Accordare le relazioni colla III. Sezione del Lloyd austriaco.

Nominare all' estero gli agenti.

Statuten
der ersten Abtheilung.
(Vereinigte Versicherungskammern.)

Die vereinigten Versicherungskammern bilden die erste Abtheilung des Oesterreichischen Lloyd, welche den Zweck hat, die Versicherungsprämien zu bestimmen, ferner einen Mittelpunkt für die Nachrichten zu bilden, welche die Kammern interessiren, und in Fällen von Seegefahren oder Verlüsten die Hilfsleistungen und Rettung zu leiten. — Die Versicherungskammern tragen zu dieser Anstalt nach Maßgabe ihrer Capitalien bei, und werden durch eine Commission vertreten, welche aus fünf Mitgliedern besteht, die jährlich nach Stimmenmehrheit gewählt werden.

Die Aufgabe derselben ist:

Die Vertragsverhältnisse mit der III. Abtheilung des Lloyd zu regeln.

Agenten im Auslande zu ernennen.

Sopraintendere alla corrispondenza ed agl' interessi comuni.

Convocare i Congressi generali delle unite Compagnie.

Provvedere alle stanze delle unite Compagnie perchè si trovino in esse i libri e registri occorrenti alle informazioni e notizie.

Amministrare la cassa comune, il bilancio della quale viene pubblicato ogni anno in Congresso generale.

Die Correspondenz und die gemeinschaftlichen Interessen zu überwachen.

Die Generalversammlung der vereinigten Kammern zu berufen.

Die Räume der vereinigten Kammern mit jenen Registern und Büchern zu versehen, die zur Sammlung der nöthigen Berichte und Notizen erforderlich sind.

Die gemeinschaftliche Casse zu verwalten, deren Stand jedes Jahr im Generalcongreß veröffentlicht wird.

STATUTI
DELLA SECONDA SEZIONE
(Navigazione a Vapore.)

Capitolo I.
Esistenza, Scopo, Capitale e Durata.

1.

La Società esiste in conformità de' suoi statuti originari del 2 Agosto 1836 e delle deliberazioni prese nei Congressi generali.

2.

In luogo di questi statuti e deliberazioni entreranno in vigore gli statuti riformati ed adottati dal Congresso generale straordinario del 10 Marzo 1847, che saranno

Statuten
der zweiten Abtheilung.
(Dampfschiffahrt.)

Erstes Kapitel.
Bestand, Zweck, Vermögen und Dauer.

1.

Die Gesellschaft besteht in Gemäßheit ihrer ursprünglichen Statuten vom 2. August 1836 und der Beschlüsse, welche in den General-Versammlungen gefaßt worden sind.

2.

An die Stelle dieser Statuten und Beschlüsse werden die erneuten, in der außerordentlichen General-Versammlung vom 10. März 1847 angenommenen Statuten treten, welche

validi e obbligatorî per tutta la Società tostochè ne seguirà l' approvazione dall' Eccelsa Amministrazione dello Stato.

3.

Lo scopo della Società è di perfezionare ed estendere le comunicazioni sollecite e sicure con le città marittime più interessanti mediante la regolare navigazione a vapore di già attivata fra i porti nazionali ed esteri nell' Adriatico, nel Mediterraneo e nel Mar Nero, fino a tanto che saranno continuate e concesse le necessarie facilitazioni dalle relative Eccelse Amministrazioni di Stato.

4.

Il Capitale della Società consiste presentemente in tre milioni di fiorini moneta di convenzione, diviso in sei mila azioni dell' importo di fni. 500 cadauna, delle quali fu fatto l' intiero pagamento. I possessori di queste azioni, tanto nazionali quanto esteri, godranno uguali diritti e ragioni in tutti i rapporti, e non esiste obbligazione in solido fra di essi; l' obbligo dei medesimi resta limitato in ogni caso al numero ed all' importo delle loro azioni, e negli stessi limiti sono essi comproprietarî dell' intero patrimonio sociale.

5.

Il Capitale potrà venire aumentato da un Congresso generale, mai per altro coll' aumento dello stabilito originario importo delle azioni, ma bensì coll' aumento del numero delle medesime, in modo però che ogni azionista,

für die ganze Gesellschaft Kraft und Verbindlichkeit erlangen werden, sobald deren Genehmigung von der hohen Staatsverwaltung erfolgen wird.

3.

Der Zweck der Gesellschaft ist, durch die bereits bestehende regelmäßige Dampfschiffahrt zwischen den in- und ausländischen Häfen im adriatischen, mittelländischen und schwarzen Meere vorgezeichnet, und die dadurch erreichten, raschen und sicheren Verbindungen mit den bedeutendsten Seeplätzen sollen möglichst ausgebildet und erweitert werden, in sofern die erforderlichen Begünstigungen von den betreffenden hohen Staatsverwaltungen aufrecht erhalten und erlangt werden können.

4.

Das Vermögen der Gesellschaft besteht gegenwärtig aus drei Millionen Gulden Conv. Münze in 6000 Aktien vertheilt, jede zu 500 fl., welche vollständig eingezahlt worden sind. Die Besitzer dieser Aktien, sowohl In- als Ausländer, sollen in allen Verhältnissen gleiche Rechte und Befugnisse genießen und unter ihnen keine Solidarhaftung stattfinden; ihre Verbindlichkeit beschränkt sich in allen Fällen auf die Zahl und den Betrag ihrer Aktien, und im gleichen Maaße sind sie Miteigenthümer des ganzen gesellschaftlichen Vermögens.

5.

Die Vermehrung des Vermögens kann durch eine General-Versammlung verfügt werden; nie darf solche in einer Nachzahlung auf den Betrag der Aktie, sondern nur in einer Vermehrung der Aktienzahl bestehen, zu deren Er-

senza esserne obbligato, godrà il diritto di preferenza, in proporzione del numero che già possedesse. Invece di aumentare il capitale colla emissione di nuove azioni, può la Società procurarsi i mezzi necessarî in qualunque altra guisa, se le proposizioni relative venissero accettate dal Congresso generale.

6.

Le azioni si estenderanno in nome del proprietario, ovvero al portatore, e possono essere trascritte a piacimento. La competenza di trascrizione è di un fiorino moneta di Convenzione per cadauna. Fin a tanto che le azioni inscritte a nome non saranno trascritte, questi nomi saranno riconosciuti come proprietarî delle medesime, i quali però a richiesta dovranno legittimarne il reale possesso. Dovrà essere sospesa la trascrizione di azioni al portatore nel caso in cui il numero delle azioni inscritte a nome fosse disceso fino ad un terzo delle azioni emesse. Le azioni smarrite possono venire sostituite, previa però la loro ammortizzazione nelle forme legali.

7.

La Società durerà sino a tutto l'anno 1864, epoca in cui spirerà la garanzia assunta dalla fedelissima città di Trieste per gli annui interessi del 4% sull' attuale capitale di tre milioni di fiorini moneta di Convenzione, in virtù della Sovrana risoluzione del 6 Marzo 1845. Nell'anno 1860 la Società deciderà sulla sua continuazione fino all' anno 1870, e così in seguito da cinque in cinque anni anticipatamente. Se per altro succedessero tali perdite, che diminuissero di un terzo il capitale della Società, in questo caso dovrà essere convocato un Con-

werbung die Aktienbesitzer nicht verbunden sein, wohl aber das Vorrecht, im Verhältniß der Anzahl, welche jeder schon besitzt, genießen sollen. Anstatt einer Vermehrung des Vermögens durch Ausgabe neuer Aktien, darf die Gesellschaft auf jede andere Weise die erforderlichen Mittel sich verschaffen, wenn eine General-Versammlung die bezüglichen Anträge genehmigt.

6.

Die Aktien werden auf den Namen des Besitzers oder auf den Ueberbringer lautend ausgestellt und können nach Belieben umgeschrieben werden. Die Gebühr für jede Umschreibung ist ein Gulden C. Münze für jede Aktie. So lange Aktien auf Namen lautend nicht umgeschrieben werden, sind diese Namen als deren Besitzer zu betrachten, welche aber auf Verlangen jederzeit den wirklichen Besitz ausweisen müssen. Die Umschreibung der Aktien auf den Ueberbringer lautend, muß eingestellt werden, wenn die Zahl der auf Namen eingeschriebenen Aktien auf ein Drittheil der ausgegebenen Aktien sinken würde. Aktien, die abhanden kommen, werden erst nach gerichtlich erfolgter Amortisation ersetzt.

7.

Die Dauer der Gesellschaft ist bis Ende 1864 festgesetzt, wann die mit Allerhöchster Entschließung vom 6. März 1845 genehmigte Bürgschaft der getreuesten Stadt Triest von 4% jährlichen Zinsen auf das gegenwärtige Vermögen von drei Millionen Gulden C. M. erlöschen wird. Im Jahre 1860 wird die Gesellschaft über ihre Fortdauer bis Ende 1870 entscheiden, und so fort von fünf zu fünf Jahren im Voraus. Wenn aber eintretende Verluste jemals das Vermögen der Gesellschaft um ein Drittheil vermindert hätten, dann muß eine General-Versammlung berufen werden, um über die

gresso generale, in cui si deciderà sullo scioglimento anticipato, o sulla continuazione della Società.

Capitolo II.

Rappresentanza ed Amministrazione.

8.

La Società formante la II. Sezione del Lloyd Austriaco ha perciò la sua sede in Trieste, sotto la ragione: *Società di Navigazione a Vapore del Lloyd Austriaco*, che sarà protocollata presso l' I. R. Tribunale cambio mercantile in Trieste.

9.

Nel Congresso generale risiede la facoltà di disporre legalmente di tutti gli affari sociali, ed egli trasmette questa facoltà a cinque Direttori in esso eletti, i quali compongono il Consiglio di Amministrazione.

10.

I Congressi generali sono tenuti in Trieste, e le loro deliberazioni, che succederanno a pluralità di voti, saranno obbligatorie e valide per tutti li Socî, anche se fossero stati assenti o non rappresentati. Il voto si dà a voce, ed autorizzati a votare sono tutti quei Socî, i quali possedono almeno otto azioni, inscritte a loro nome, e propriamente per ogni ottava azione si ha un voto, quindi per sedici azioni se ne hanno due, per ventiquattro azioni e più tre voti. Ogni possessore di azioni capace di voto può, mediante procura, conferire il suo voto ad altro Socio

frühere Auflösung oder über die fernere Fortdauer der Gesellschaft zu entscheiden.

Zweites Kapitel.

Vertretung und Verwaltung.

8.

In Triest hat die Gesellschaft als zweite Abtheilung des österreichischen Lloyd ihren Sitz und führt die Firma: „Dampfschiffahrtgesellschaft des österr. Lloyd", welche bei dem Triester k. k. Handels- und Wechselgericht protokollirt werden soll.

9.

In der General-Versammlung beruht die Befugniß, über alle Angelegenheiten der Gesellschaft rechtskräftig zu verfügen, und sie überträgt diese Befugniß an fünf von ihr gewählte Direktoren, welche den Verwaltungsrath bilden.

10.

Die General-Versammlungen werden in Triest gehalten und ihre nach Stimmenmehrheit gefaßten Beschlüsse sind für alle Gesellschafter, wenn solche auch abwesend oder nicht vertreten waren, bindend und giltig. Die Abstimmung geschieht mündlich, und stimmfähig sind alle Gesellschafter, die wenigstens acht Aktien auf ihren Namen lautend besitzen, und zwar soll jede achte Aktie eine Stimme, also 16 Aktien zwei Stimmen, 24 Aktien und mehr drei Stimmen geben. Jeder stimmfähige Aktienbesitzer kann mittelst Vollmacht seine Stimme an einen andern stimmfähigen Gesellschafter über-

egualmente capace di voto, colla restrizione però, che nessuno possa riunire più di tre voti, oltre quelli derivanti dalle proprie azioni, ed in tutto al più sei voti. Chi vuole esercitare il suo diritto di voto, sia personalmente, sia mediante procura, deve giustificare il reale possesso delle azioni inscritte a suo nome mediante il deposito delle medesime presso la Società a Trieste, o presso quelle persone all' estero indicate dal Consiglio d' Amministrazione, e ciò almeno otto giorni prima del Congresso generale, le quali azioni verranno restituite dopo tenuto il medesimo. I possessori di azioni inscritte al portatore non possono votare nè personalmente, nè mediante procura.

11.

Ogni anno nel mese di Maggio sarà tenuto un Congresso generale per venire alla comunicazione delle operazioni della Società, per deliberare sopra tutti gli oggetti a vantaggio della medesima, e per passare mediante schede alla scelta dei membri dell' Amministrazione. La giornata destinata ad un Congresso generale dovrà essere notificata ai Socî un mese prima mediante circolare, nella quale saranno da indicarsi tutti gli oggetti destinati ad esservi discussi. È perciò necessario che tutte le proposizioni che un Socio avesse in animo di fare, sieno annunciate al Consiglio di Amministrazione almeno prima della fine del mese di Marzo di ogni anno, affinchè il Consiglio stesso possa apparecchiarvisi, ed apparecchiarvi l' intera Società. Parimenti dovrà esser pronto l' annuale rendiconto presso la Società in Trieste quindici giorni prima del Congresso generale all' ispezione di ogni Socio.

tragen, jedoch mit der Beschränkung, daß Niemand mehr als drei Stimmen, außer den eigenen, und höchstens sechs Stimmen in sich vereinigen darf. Wer sein Stimmrecht persönlich oder durch Vollmacht ausüben will, muß den wirklichen Besitz der auf seinen Namen lautenden Aktien durch deren Hinterlegung bei der Gesellschaft in Triest, oder bei den vom Verwaltungsrathe auswärts bezeichneten Personen wenigstens acht Tage vor der General-Versammlung beweisen, welche Aktien erst nach deren Abhaltung zurückgegeben werden. Die Inhaber von Aktien, welche auf den Ueberbringer lauten, können weder persönlich, noch durch Vollmacht stimmen.

11.

Alljährlich ist im Monate Mai eine General-Versammlung zu halten, um die Mittheilung der Geschäfts-Gebahrungen entgegen zu nehmen, über alle und jede Verhältnisse zum Besten der Gesellschaft zu berathen und die nothwendigen Wahlen der Verwaltungs-Mitglieder durch Stimmzettel vorzunehmen. Der zu jeder General-Versammlung festgesetzte Tag muß den Gesellschaftern einen Monat vorher durch Rundschreiben bekannt gemacht und darin alle Gegenstände angegeben werden, welche zur Verhandlung bestimmt sind. Deshalb müssen auch alle Vorschläge, welche ein Gesellschafter zu machen gedenkt, dem Verwaltungsrathe wenigstens vor Ablauf des Monates März jeden Jahres mitgetheilt werden, damit derselbe befähigt sei, die ganze Gesellschaft und sich selbst darauf vorzubereiten. Gleicherweise muß der jährliche Rechnungsabschluß vierzehn Tage vor der General-Versammlung bei dem Verwaltungsrathe für alle Gesellschafter zur Einsicht bereit liegen.

12.

Congressi generali straordinarî possono venire convocati dal Consiglio di Amministrazione, osservando però le forme prescritte nei §§ 10 ed 11.

13.

Potrà essere eletto per Direttore ogni possessore di azioni domiciliato in Trieste, il quale possieda almeno otto azioni inscritte a suo nome.

14.

La durata d' uffizio di ogni Direttore viene stabilita per il corso di cinque anni continui, e secondo il turno esistente fra li Direttori attuali si procede annualmente nel Congresso generale alla scelta di un Direttore in luogo di chi esce. Ogni Direttore dopo compito il suo uffizio potrà subito essere rieletto. Se per causa qualunque s' introducesse una irregolarità nella sortita, il neo-eletto Direttore subentrerà nel posto del sortito.

15.

Il Consiglio di Amministrazione rappresenta il Congresso generale in forza del § 9, e per conseguenza la Società. A lui solo compete la direzione di tutti gli affari, la nomina e la dimessione di tutti gl' impiegati, agenti e commessi tanto in Trieste quanto al di fuori, nonchè la determinazione dei loro salarî ed emolumenti, la costruzione, la riparazione ed il servizio dei piroscafi, il provvedimento di tutti i requisiti, la conclusione dei

12.

Außerordentliche General-Versammlungen können durch den Verwaltungsrath berufen werden, jedoch unter Beobachtung der in den §§. 10 und 11 vorgeschriebenen Formen.

13.

Wahlfähig als Direktor sind alle in Triest wohnenden Aktieninhaber, welche wenigstens acht auf ihren Namen eingeschriebene Aktien besitzen.

14.

Die Amtsdauer eines jeden Direktors ist auf fünf fortlaufende Jahre festgesetzt und nach der unter den jetzigen Direktoren bereits bestehenden Reihenfolge wird in den jährlichen General-Versammlungen die Wahl desjenigen vorgenommen, welcher seine Amtsdauer vollendet hat. Jeder Direktor ist nach Verlauf seiner Amtsführung sogleich wieder wählbar. Wenn aus irgend einer Ursache ein unregelmäßiger Austritt stattfinden wird, so soll der neuerwählte in die Reihenfolge des ausgeschiedenen Direktors treten.

15.

Der Verwaltungsrath vertritt laut §. 9 die General-Versammlung und folglich die Gesellschaft; ihm allein gebührt die Leitung aller Geschäfte, die Ernennung und Entlassung aller Beamten, Agenten und Angestellten in Triest und auswärts, so wie die Bestimmung ihrer Gehalte oder Emolumente; der Bau, die Ausbesserung und der Dienst der Dampfer, die Anschaffung aller Bedürfnisse, der Abschluß aller Verträge u. s. w., da der Verwaltungsrath als allge-

contratti ecc. ecc, poichè il Consiglio di Amministrazione, qual procuratore generale e speciale della Società, avendo anche tutti i diritti che dietro il § 1008 del Codice Austriaco Universale Civile richiedono mandati particolari o speciali, può trattare, disporre ed eseguire tutto quello che in qualità di rappresentante legale della Società stimerà utile e necessario senza essere responsabile del suo operato, in quanto le sue disposizioni non sieno contrarie agli Statuti od alle deliberazioni dei Congressi generali.

16.

I Direttori si dividono fra di loro il disimpegno di tutte le incombenze, e dispongono l'occorrente per la pronta e regolare esecuzione di tutti gli affari, dietro le deliberazioni nelle sessioni del Consiglio di Amministrazione, e ciò mediante un Segretario a cui verrà affidata la Cancelleria, e mediante un Ispettore a cui sarà appoggiato il ramo tecnico dell'Amministrazione.

17.

Il Consiglio di Amministrazione si radunerà ogni settimana per deliberare sopra gli affari della Società, alle quali sessioni il Segretario e l'Ispettore assisteranno, però senza voto, onde ricevere le disposizioni del Consiglio di Amministrazione sopra tutte le occorrenze. Il Segretario estende il relativo protocollo di ogni sessione, il quale sarà sottoscritto dai Direttori presenti, e poscia vidimato dagli assenti, come pure dal Segretario e dall'Ispettore.

meiner und besonderer Bevollmächtigter der Gesellschaft mit allen jenen Befugnissen, zu welchen nach §. 1008 des österreichischen allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches besondere und einzelne Vollmachten erfordert werden, alles das verhandeln, anordnen und ausführen darf, was ihm, dem gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft, als nützlich und nothwendig erscheinen wird, ohne für seine Verrichtungen verantwortlich zu sein, in sofern solche den Statuten oder den Bestimmungen der General-Versammlung nicht zuwiderlaufen.

16.

Die Direktoren werden unter sich die Besorgung aller Obliegenheiten vertheilen und nach den Beschlüssen in den Sitzungen des Verwaltungsrathes die regelmäßige und schnelle Ausführung und Beendigung aller Geschäfte veranlassen, und zwar durch einen Sekretär, welcher die Kanzleiarbeiten, und durch einen Inspektor, welcher den technischen Theil der Verwaltung zu überwachen hat.

17.

Wöchentlich wird der Verwaltungsrath zusammentreten, um die Angelegenheiten der Gesellschaft zu berathen, welchen Sitzungen der Sekretär und Inspektor, jedoch ohne Stimmrecht beiwohnen müssen, um die Verfügungen des Verwaltungsrathes über alle Vorkommnisse zu empfangen. Der Sekretär führt das Protokoll über jede Sitzung, das von den gegenwärtigen Direktoren unterschrieben, von den abwesenden nachträglich eingesehen und von ihnen, so wie vom Sekretär und Inspektor, unterzeichnet werden muß.

18.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione succedono a pluralità di voti. Per la validità di ogni deliberazione devono trovarsi presenti alla sessione almeno tre de' suoi membri. In caso di parità di voti decide il preside, nella quale funzione i Direttori si avvicendano di sessione in sessione.

19.

Tutti i documenti e scritti saranno firmati da almeno due Direttori. La firma del Segretario, ed in caso di suo impedimento, dell' Ispettore, garantisce al Consiglio d' Amministrazione l' esatta estesa degli atti.

20.

Il Consiglio di Amministrazione comporrà un regolamento di servizio per tutti i rami dell' intrapresa e v' introdurrà tutti quei cangiamenti e quelle nuove disposizioni, che l' esperienza potesse dimostrargli necessarî ed utili.

21.

Per compensare le molteplici cure dei Direttori, e per legare più strettamente l' interesse del Segretario e dell' Ispettore alla prosperità dell' intrapresa, resta loro assegnato il 12 per ceuto dell' annuale utile netto, del quale spetterà il due per cento ad ogni Direttore, 1 per cento al Segretario e 1 per cento all' Ispettore.

18.

Der Verwaltungsrath faßt seine Beschlüsse nach Stimmenmehrheit, und zur Giltigkeit jeder Sitzung müssen wenigstens drei Direktoren gegenwärtig sein. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende, welcher Vorsitz zwischen den Direktoren von Sitzung zu Sitzung abwechselt.

19.

Alle Urkunden und Schriften müssen von wenigstens zwei Direktoren unterschrieben werden. Die Unterschrift des Sekretärs, oder in dessen Verhinderung des Inspektors, bürgt dem Verwaltungsrath für die richtige Ausfertigung der Akten.

20.

Der Verwaltungsrath hat eine Dienstordnung über alle Zweige der Unternehmung zu verfassen und nach Maaßgabe seiner Erfahrungen jene Aenderungen und neue Anordnungen vorzunehmen, welche als nothwendig und nützlich sich ergeben werden.

21.

Um den Direktoren für ihre vielfachen Bemühungen eine Entschädigung zu gewähren, und um das Interesse des Sekretärs und Inspektors enger an die glücklichen Erfolge der Unternehmung zu knüpfen, wird denselben 12 pCt. vom jährlich ausgewiesenen reinen Gewinne zugesichert, wovon 2 pCt. jedem Direktor, 1 pCt. dem Sekretär und 1 pCt. dem Inspektor zufallen sollen.

Capitolo III.

Contabilità e Rendiconto.

22.

La Cassa principale, nella quale saranno depositate le somme di qualche importanza, le cambiali ed ogni scritto di valore, verrà tenuta sotto triplice chiave, da due Direttori e dal Segretario, ed alla fine di ogni mese il prospetto firmato dai medesimi ne dovrà essere presentato al Consiglio di Amministrazione ed unito al protocollo della prossima sessione. — Il Consiglio di Amministrazione sarà obbligato d'impiegare utilmente e con la possibile sicurezza i mezzi pecuniarî esistenti, e procurerà che non se ne accumuli una troppo grande porzione presso le singole agenzie ed in mani straniere.

23.

La Società terrà i suoi registri e conti in moneta di Convenzione, 20 fiorini della quale formano una marca di Colonia in argento fino. Il metodo di contabilità sarà regolato secondo i particolari rapporti dell'impresa, tanto in Trieste, quanto in tutte le agenzie. Colla fine di Dicembre di ogni anno le agenzie dovranno dare le loro rese di conto e spedirle al Consiglio di Amministrazione, il quale poi dalle medesime e dai proprî libri, entro il mese di Aprile seguente, ne stenderà il rendiconto generale.

24.

L'annuale Congresso generale destinerà tre Azionisti capaci di voto e dimoranti in Trieste, i quali, dietro

Drittes Kapitel.

Buchführung und Rechnungsablage.

22.

Die Hauptkasse, in welche alle größeren Geldbeträge, Wechsel und alle Schriften und Sachen von Werth hinterlegt werden müssen, wird unter dreifacher Sperre von zwei Direktoren und dem Sekretär geführt, und monatlich muß dem Verwaltungsrathe der von ihnen unterzeichnete Abschluß vorgelegt und dem Protokolle der nächsten Sitzung beigelegt werden. Der Verwaltungsrath hat darüber zu wachen, daß die vorhandenen Geldmittel möglichst nützlich und sicher angelegt werden, und nicht zu sehr bei den einzelnen Agentschaften oder in fremden Händen sich anhäufen.

23.

Die Gesellschaft hält Buch und Rechnung in Conventionsmünze, wovon 20 Gulden eine kölnische Mark fein Silber ausmachen. Die Buchführung wird sowohl in Triest als bei allen Agentschaften den Geschäften angemessen geregelt werden. Mit Ende December jeden Jahres müssen die Agentschaften abschließen und ihre Rechnungen dem Verwaltungsrathe einsenden, welcher alsdann aus diesen Abschlüssen und den eigenen Büchern innerhalb des folgenden Monats April den Hauptabschluß bilden wird.

24.

Die jährliche General-Versammlung wird drei in Triest wohnende stimmfähige Aktieninhaber bezeichnen, welche nach

esame della contabilità, comunicheranno le loro osservazioni al Consiglio di Amministrazione, affinchè esso d'accordo coi medesimi possa determinare la valutazione delle sostanze sociali, e fare il bilancio generale. Tanto questo bilancio generale, quanto il protocollo del seguente Congresso generale dovranno essere firmati dai medesimi, con che il Consiglio d'Amministrazione avrà ottenuto l'assolutorio del relativo rendiconto.

25.

Nel mese di Gennaio di ogni anno sarà pagato agli Azionisti l'interesse del 4 per cento sopra l'importo delle azioni, e solamente dopo la detrazione di questi censi e di tutte le spese di esercizio e di amministrazione, nonchè degli usuali deprezzamenti, sarà percepito il 12 per cento, stabilito dall'Articolo 21 dell'utile netto risultante dal bilancio.

26.

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'annuale Congresso generale, se e quale dividendo sia da pagarsi dell'eccedenza annua, dopo le prelevazioni fatte. L'eccedenza ulteriore sarà passata al fondo di riserva, il quale fondo servirà alle occorrenze della Società, e sul quale perciò non sarà ammissibile nè da parte, nè verso gli azionisti alcun divieto o sequestro, nè trascrizione, nè qualunque altra giudiziale o stragiudiziale disposizione.

Untersuchung der Bücher dem Verwaltungsrathe ihre Bemerkungen mittheilen werden, um im Einverständnisse mit ihnen die Werthbestimmungen des gesellschaftlichen Eigenthums festzustellen und den Hauptabschluß vorzunehmen. Sowohl dieser Hauptabschluß, wie das Protokoll der folgenden General-Versammlung wird von ihnen unterzeichnet und dadurch dem Verwaltungsrathe die Erledigung der betreffenden Jahresrechnung ertheilt werden.

25.

Im Monat Januar jeden Jahres werden den Aktieninhabern auf den Betrag ihrer Aktien 4 pCt. Zinsen bezahlt und von dem aus dem jährlichen Hauptabschlusse, nach Bezahlung dieser Zinsen und nach Abrechnung aller Betriebs- und Verwaltungskosten, so wie der üblichen Abschreibungen, entfallenden Gewinne werden die im §. 21 festgesetzten 12 pCt. vergütet.

26.

Der Verwaltungsrath wird in der jährlichen General-Versammlung den Vorschlag machen, ob und welche Dividende von dem nach Abzug dieser Vorausbezüge noch bleibenden jährlichen Ueberschusse bezahlt werden soll. Der weitere Ueberschuß wird dem Reservefond zugeschrieben, welcher zu den gesellschaftlichen Bedürfnissen gebraucht werden wird, und auf welchen daher kein Verbot oder Beschlag, keine Uebertragung oder Abtretung überhaupt keine gerichtliche oder außergerichtliche Verfügung von oder gegenüber den Aktieninhabern gestattet werden kann.

27.

Alle azioni saranno aggiunti i Coupons degl' interessi e dei dividendi pagabili in Trieste. Tutti gl' interessi e dividendi percepiti dagli Azionisti rimangono per tal fatto di loro particolare intangibile proprietà. I Coupons smarriti non possono venir sostituiti che previa la loro ammortizzazione nelle forme legali.

Capitolo IV.

Determinazioni generali.

28.

La Società godrà per i suoi crediti verso i proprietarî di azioni il diritto di compensazione, tanto sopra l' importo delle azioni stesse, quanto anche sopra tutti i relativi proventi.

29.

Tutte le controversie fra la Società ed i di lei membri, le quali insorgessero in oggetti sociali e nascessero da sociali rapporti, saranno irrevocabilmente ed inappellabilmente decise a Trieste mediante giudizio arbitrale, rinunziando le parti in forza dei presenti Statuti, ora per allora, ad ogni contesa giudiziale. Ogni parte sceglie un giudice arbitro, e questi fra loro nomineranno un terzo per giudicare uniti a pluralità di voti. Se non possono andar d' accordo sulla scelta del terzo o l' una delle parti contendenti ricusasse di sceglierlo, si dovrà supplicare l' I. R. Tribunale cambio mercantile in Trieste di nominarlo. Nessuno dei tre giudici arbitri potrà aver interesse alcuno nell' oggetto contenzioso.

27.

Die Aktien werden mit Zinsen- und Dividenden-Coupons begleitet sein, zahlbar in Triest. Alle von den Aktieninhabern erhobenen Zinsen und Dividenden werden dadurch ihr unantastbares Eigenthum. Coupons, die abhanden kommen, werden erst nach gerichtlich erfolgter Amortisation ersetzt.

Viertes Kapitel.

Allgemeine Bestimmungen.

28.

Gegen einen Aktieninhaber wird die Gesellschaft für ihre Forderungen an denselben das Compensationsrecht, sowohl auf den Betrag der Aktien selbst, wie auf alle damit verbundenen Nutzungen genießen.

29.

Alle Streitigkeiten zwischen der Gesellschaft und deren Mitgliedern, welche aus den gesellschaftlichen Verhältnissen entspringen, sollen auf gütlichem Wege durch ein Schiedsgericht in Triest unabänderlich und unwiderruflich entschieden werden, indem beide Theile jetzt zum Voraus auf den Rechtsweg verzichten. Jede Partei erwählt einen Schiedsrichter, welche beide unter sich einen Dritten ernennen, um vereint nach Stimmenmehrheit zu urtheilen. Im Falle sie sich über die Wahl des Dritten nicht vereinigen können, oder verweigert ein streitender Theil dessen Ernennung, so ist das Triester k. k. Handels- und Wechselgericht um die Wahl zu ersuchen. Alle drei Schiedsrichter müssen frei von irgend einem Interesse am streitigen Gegenstand sein.

30.

La giurisdizione personale della Società come rea convenuta in affari legali, spetterà all' I. R. Tribunale cambio-mercantile di Trieste.

31.

Cangiamenti ed aggiunte ai presenti Statuti potranno essere stabiliti soltanto dai Congressi generali, per essere sottomessi all' approvazione Superiore.

30.

Die persönliche Gerichtsbarkeit der Gesellschaft als Beklagte in Rechtssachen steht dem Triester k. k. Handels- und Wechselgericht zu.

31.

Abänderungen und Zusätze zu den gegenwärtigen Statuten können nur durch die General-Versammlungen verfügt werden, welche dann der höheren Genehmigung unterliegen.

STATUTI

DELLA TERZA SEZIONE.

(Sezione letteraria-artistica.)

1.

Lo scopo di questa sezione è quello di procurare e diffondere le notizie e cognizioni, che potranno giovare al commercio, alla navigazione, all' industria, alle arti, nonchè di produrre e smerciare opere letterarie ed artistiche.

2.

Questa sezione assume le operazioni, che finora furono condotte dalla prima sezione sotto l' amministrazione della Delegazione, cioè quelle di mantenere delle

Statuten

der dritten Abtheilung.

(Literarisch-artistische Abtheilung.)

1.

Der Zweck dieser Abtheilung ist, alle jene Nachrichten und Kenntnisse zu sammeln und zu verbreiten, welche den Handel, die Schifffahrt, den Gewerbsfleiß und die Künste zu fördern geeignet sind, so wie ferner literarische und artistische Werke hervorzubringen und deren Absatz zu vermitteln.

2.

Es wird dieselbe die bisher von der ersten Abtheilung unter der Verwaltung der Delegation geleiteten Verrichtungen übernehmen, nämlich Agentschaften im Auslande zu

agenzie all' estero, di esporre la loro corrispondenza, come pure giornali ecc. in apposite sale di lettura. L' ammissione a queste sale verso pagamento d' un canone è per ora regolata da un contratto colla Direzione delle Stanze di Radunanza dei commercianti associati.

3.

Le prestazioni di questa terza sezione alla sezione delle Unite Camere di Sicurtà, ed il relativo compenso, continueranno secondo la convenzione che ora esiste fra la Commissione delle Camere e la Delegazione. Non vi si potrà far alterazione, se non con nuovo comune accordo.

4.

Questa sezione assume pure la tipografia, che fu creata e condotta finora dalla Delegazione, pubblicherà fogli periodici e specialmente quello dedicato agl' interessi del commercio e della navigazione.

5.

Verrà pure eretto ed unito a questa sezione uno stabilimento artistico per incisioni in metallo e legno, e potrà la medesima in generale estendere la propria attività a tutto quello che forma lo scopo speciale di questa sezione.

6.

Il capitale di questa sezione viene formato da quello che ora è della Delegazione, più da un capitale di azionisti.

halten und deren Berichte, so wie Zeitungen u. s. w., in geeigneten Lesesälen auszulegen. Für den Zutritt zu diesen Lesesälen gegen einen Geldbeitrag gelten gegenwärtig die Bestimmungen des mit der Direction des kaufmännischen Vereines bestehenden Vertrages.

3.

Die Leistungen dieser dritten Abtheilung an die vereinigten Versicherungs-Kammern, so wie die von diesen dafür zu machende Vergütung werden nach der Uebereinkunft fortdauern, welche gegenwärtig zwischen der Commission der Kammern und der Delegation besteht. Abänderungen derselben können nur mit gegenseitigem Einverständnisse vorgenommen werden.

4.

Diese Abtheilung übernimmt auch die Druckerei, welche von der Delegation errichtet und bisher geleitet worden; sie wird ferner periodische Blätter herausgeben, und besonders jenes, welches den Interessen des Handels und der Schifffahrt gewidmet ist.

5.

Es wird auch eine artistische Anstalt für Stahlstich und Holzschnitt errichtet und mit dieser Abtheilung vereinigt werden, indem dieselbe überhaupt ihre Wirksamkeit auf alles dasjenige ausdehnen kann, was ihrem besondern Zwecke entspricht.

6.

Das Vermögen dieser Abtheilung wird aus dem jetzt der Delegation gehörenden, und ferner aus einem durch Ausgabe von Actien aufgebrachten Capitale bestehen.

7.

Viene fatto un inventario di tutto l' attivo della Delegazione con un estimo approvato da questa; e diffalcatine i passivi, dei quali la terza sezione assume l' adempimento, la somma netta così liquidata sarà il capitale che la presente Delegazione consegna alla terza sezione.

8.

Il capitale degli azionisti verrà formato mediante l' emissione di 50 azioni da f. 1000 — cadauna, che faranno f. 50,000. — Le azioni verranno consegnate soltanto verso il pagamento del pieno relativo importo. Le azioni saranno a nome, ma girabili.

9.

La presente Delegazione raccoglierà le sottoscrizioni per le azioni. Quando avrà raccolto sottoscrizioni per almeno venticinque azioni, essa può dichiarare costituita questa terza sezione e domandarne la superiore approvazione.

10.

Verrà allora formata la propria Direzione della sezione ed alla medesima affidata la condotta dei suoi affari.

11.

Questa Direzione sarà composta dal Signor *C. L. de Bruck*, come Direttore vita sua durante, es-

7.

Es wird ein Inventarium verfaßt werden von dem sämmtlichen Activum der Delegation mit einer durch diese genehmigten Schätzung, und nach Abzug der darauf haftenden Passiva, deren Berichtigung die dritte Abtheilung übernimmt, wird die so liquidirte Summe das Capital bilden, welches die Delegation der dritten Abtheilung übergibt.

8.

Das Actien-Capital wird durch Ausgabe von 50 Actien, jede zu 1000 fl., gebildet und 50,000 fl. betragen. Die Actien werden nur gegen Entrichtung ihres vollen Betrages ausgeliefert; sie werden auf den Namen des Besitzers ausgestellt, können jedoch übertragen werden.

9.

Die gegenwärtige Delegation wird die Unterschriften für Uebernahme der Actien sammeln. Sobald dieselbe Unterschriften auf 25 Actien gesammelt haben wird, kann sie die dritte Abtheilung als gegründet erklären und die höhere Genehmigung für dieselbe einholen.

10.

Es wird alsdann zur Wahl der Direction dieser Abtheilung geschritten, und dieser dann die Leitung der Geschäfte anvertraut.

11.

Diese Direction wird bestehen: aus dem Herrn C. L. Ritter von Bruck als lebenslänglichem Director, da derselbe

sendo egli già in passato stato nominato perpetuo rappresentante della sala di lettura, che ora forma parte di questa sezione, e potrà il medesimo nei casi di sua assenza da Trieste, delegare altro individuo per fare le sue veci, — e sarà la Rappresentanza di più composta da quattro altri Direttori, che verranno eletti dal congresso generale degli azionisti a pluralità di voti. Uno di questi dovrà essere preso da una lista, che dietro invito verrà presentata dalla Commissione delle Unite Camere di Sicurtà, e che conterrà i nomi di quei fra i proprî rappresentanti che le Camere stesse avranno insinuati come eleggibili a questa carica, non più di uno per camera. Un altro dovrà essere eletto fra i membri componenti il Consiglio di Amministrazione della seconda sezione. E finalmente due saranno eletti fra gli azionisti. Ogni anno sortirà uno dei quattro Direttori, da rimpiazzarsi dal Congresso degli azionisti. Sarà rieleggibile chi sorte; in quanto al membro delle camere però lo sarà soltanto se il suo nome si troverà nella lista presentata dalla Commissione. Fra i Direttori di elezione contemporanea la sorte decide di chi ha da dimettere la sua carica. Fra gli altri decide l'anzianità nella carica. In caso di una sortita irregolare, il neoeletto subentra nel posto del sortito.

12.

Il primo Congresso generale verrà chiamato dalla presente Delegazione, gli altri dalla Direzione della

schon früher zum beständigen Vertreter des Lesesaales, der jetzt einen Theil dieser Abtheilung bildet, ernannt worden; und im Fall seiner Abwesenheit von Triest kann derselbe sich durch ein anderes Individium vertreten lassen; die Direction wird ferner aus vier andern Directoren bestehen, welche von der allgemeinen Versammlung der Actieninhaber nach Stimmenmehrheit werden gewählt werden. Einer von diesen wird einem Verzeichniß entnommen werden, welches, in Folge einer an die Commission der vereinigten Versicherungs-Kammern ergangenen Einladung, von dieser überreicht werden und die Namen derjenigen ihrer Repräsentanten enthalten wird, welche die Kammern als zu diesem Amte wählbar bezeichnet haben, jedoch nicht mehr als Einen für jede Kammer. Ein anderer wird unter den Mitgliedern des Verwaltungsrathes der zweiten Abtheilung des österr. Lloyd gewählt werden. Die übrigen zwei endlich werden unter den Actieninhabern gewählt. Jedes Jahr wird einer der Directoren austreten und von der Versammlung der Actien-Inhaber durch eine neue Wahl ersetzt werden. Der ausgetretene Director ist wieder wählbar; was jedoch das Mitglied der Kammern anbetrifft, so kann dieses nur dann wieder gewählt werden, wenn dessen Name auf der von der Commission der vereinigten Versicherungskammern eingereichten Namenliste steht. Unter gleichzeitig gewählten Directoren bestimmt das Loos denjenigen, welcher das Amt niederzulegen hat. Bei den Andern entscheidet die Anciennität im Amte. Im Falle eines unregelmäßigen Austritts wird der Neuerwählte in der Reihenfolge den Platz des ausgetretenen Directors einnehmen.

12.

Die erste Generalversammlung wird von der gegenwärtigen Delegation zusammenberufen, und die folgenden

sezione. A questi gli azionisti devono giustificarsi col presentare le proprie azioni. Ogni azione dà un voto.

13.

Ogni anno avrà luogo un congresso generale degli azionisti per le elezioni, per la resa di conti e per quanto altro la Direzione potesse trovare da sottoporre alla deliberazione del congresso. Il congresso sarà legale coll' intervento di almeno una di più della metà delle azioni emesse.

14.

La Direzione ha la condotta di tutti gli affari della società. I Direttori fra sè dividono le mansioni. Faranno almeno due sedute al mese e prenderanno le decisioni a pluralità di voti. Saranno legali i deliberati di tali sedute quando, dietro all' invito di tutti i Direttori presenti a Trieste, vi saranno intervenuti almeno tre di loro. La Rappresentanza nominerà un segretario per l' esecuzione dei suoi deliberati, i redattori dei propri fogli e gli altri impiegati che tutti contribuiranno e parteciperanno all' istituto pensioni del Lloyd austriaco. Per rendere legale la firma della Direzione, ci vogliono le sottoscrizioni di almeno due direttori e del segretario, o di un suo sostituto.

von der Direction der dritten Abtheilung. Bei diesen Versammlungen müssen sich die Actieninhaber durch Vorzeigung ihrer Actien ausweisen. Jede Actie gibt eine Stimme.

13.

Alljährlich soll eine Generalversammlung der Actien-Inhaber Statt finden, um die nöthigen Wahlen vorzunehmen, die Mittheilung der Geschäftsgebahrungen entgegenzunehmen und alles das zu verhandeln, was die Direction der Entscheidung der Versammlung anheimzustellen finden dürfte. Die Versammlung ist nur dann zu Recht bestehend und giltig, wenn in derselben wenigstens eine Actie mehr als die Hälfte der ausgegebenen Anzahl vertreten ist.

14.

Die Direction hat die Leitung aller Geschäfte der Gesellschaft. Die Directoren vertheilen unter sich die Besorgung der verschiedenen Obliegenheiten. Sie werden monatlich wenigstens zwei Sitzungen halten und die Beschlüsse nach Stimmenmehrheit fassen. Die in diesen Sitzungen gefaßten Beschlüsse sind nur dann giltig, wenn nach erfolgter Einladung aller in Triest anwesenden Directoren wenigstens drei von ihnen erschienen sind. — Die Direction wird zur Ausführung ihrer Beschlüsse einen Secretär ernennen, ferner die Redactoren ihrer Zeitungen, so wie alle übrigen Angestellten, welche Alle zu dem Pensions-Institute des österr. Lloyd beitragen und an demselben Theil nehmen werden. Zur gesetzlichen Giltigkeit der Unterschrift der Direction ist die Zeichnung von wenigstens zwei Directoren und die des Secretärs oder seines Stellvertreters erforderlich.

15.

I libri dei conti di questa sezione verranno tenuti con la maggior possibile chiarezza. Ogni anno si formerà un bilancio degli utili e delle perdite. Dagli utili verrà levato quello che, dietro un giusto estimo, si crederà di dover calcolare per deperimento di macchine, utensili e mobili. Il rimanente, dopo soddisfatta la stipulazione radicata sulla tipografia mediante un contratto fatto dalla presente Delegazione, verrà distribuito come segue: 20 per cento dell' utile così depurato sarà da dividersi fra i Direttori in giusto compenso delle loro prestazioni; altri 20 per cento verranno dedicati ad un fondo di riserva, ed i rimanenti 60 per cento saranno distribuiti agli azionisti, in proporzione delle azioni emesse. Il contributo al fondo di riserva cesserà qualora questo fosse arrivato alla metà del capitale delle azioni emesse, e sarà allora da distribuirsi agli azionisti anche quella porzione degli utili che fu destinata al suddetto fondo. Se il bilancio di un anno darà perdita, questa sarà rifatta dal fondo di riserva, come pure potranno in tal caso gli azionisti percepire per quell' anno dal suddetto fondo il 4 per cento d' interesse sul loro capitale, sempre che basti questo fondo a pagare simili perdite ed interessi.

16.

La durata di questa società è fissata a tutto l'anno 1854, e se in un congresso generale, da tenersi nei primi 6 mesi dell' anno 1853, non verrà deciso lo scioglimento, durerà la medesima per altri 5 anni. È così di quinquennio in quinquennio.

15.

Die Rechnungsbücher dieser Abtheilung werden mit der größten Klarheit geführt werden. Jedes Jahr wird eine Bilanz der Gewinne und Verluste gezogen werden. Von dem Gewinne wird eine Summe abgeschrieben werden, welche man nach einer billigen Schätzung glauben wird, für Abnützung der Maschinen, Geräthschaften und Mobilien annehmen zu müssen. Der Rest wird dann, nach Erfüllung einer durch Vertrag der gegenwärtigen Delegation auf der Druckerei haftenden Verbindlichkeit wie folgt vertheilt: 20 pCt. dieses Reingewinnes kommen den Directoren zu, als billige Vergütung für ihre Bemühungen, andere 20 pCt. werden einem Reservefonde gewidmet, und die übrigen 60 pCt. werden unter die Actieninhaber vertheilt, im Verhältniß der ausgegebenen Actien. Der Beitrag zu dem Reservefond wird aufhören, sobald derselbe bis zur Hälfte des Capitals der ausgegebenen Actien angewachsen sein wird, und es wird alsdann auch der für den erwähnten Fond bestimmte Theil des Gewinnes unter den Actieninhabern vertheilt werden. Sollte ein Jahresschluß Verlust ausweisen, so wird dieser aus dem Reservefonde gedeckt, aus welchem in einem solchen Falle auch den Actieninhabern die Interessen von 4 pCt. auf ihr Capital ausbezahlt werden können, vorausgesetzt, daß der besagte Fond ausreicht, um daraus solche Verluste und Interessen zu bezahlen.

16.

Die Dauer dieser Gesellschaft wird bis Ende 1854 festgesetzt, und wenn in einer, in den ersten 6 Monaten des Jahres 1853 abzuhaltenden Generalversammlung, deren Auflösung nicht entschieden werden sollte, so wird sie noch auf fernere 5 Jahre fortdauern, und so weiter von fünf zu fünf Jahren.

17.

In caso dello scioglimento di questa società di azionisti, essi, oltre gli utili verificatisi, ritireranno il capitale da loro versato, e l'esistente fondo di riserva in proporzione delle loro azioni. Se da perdite fatte fosse stato diminuito il loro capitale, verrà il medesimo rifatto dal capitale della Delegazione, il quale così serve di base e garanzia alla presente estensione della istituzione. In qualunque tempo si verificasse una perdita tale da assorbire la metà del capitale della Delegazione, si dovrà subito passare alla liquidazione di questa sezione. Dopo uno scioglimento il capitale della Delegazione, o quanto ne sarà rimasto, verrà riconsegnato alla Delegazione per essere dalla medesima applicato a qualche scopo utile nel senso delle leggi fondamentali del Lloyd austriaco. Gli azionisti non saranno in verun caso responsabili oltre l'importo del capitale versato. Utili ed interessi una volta percepiti non saranno restituibili, nè da calcolarsi come parte di capitale ritirata.

18.

Lo statuto presente di questa sezione non potrà essere cambiato che dietro il deliberato d'un congresso generale degli azionisti preso da una maggioranza di due terzi di voti.

19.

Nel caso che l'estensione degli affari di questa sezione venisse a richiedere un aumento di capitale me-

17.

In dem Falle einer Auflösung dieser Actiengesellschaft werden die Besitzer der Actien außer dem Gewinne, der sich ergeben, das durch sie eingezahlte Capital und den bestehenden Reservefond im Verhältniß ihrer Actien beziehen. Wenn das Capital der Actieninhaber durch erlittene Verluste vermindert worden wäre, so wird dasselbe durch jenes der Delegation ergänzt, welches letztere somit der gegenwärtigen Ausdehnung des Unternehmens als Basis und Garantie dient. Wenn zu irgend einer Zeit sich ein solcher Verlust ergeben sollte, daß dadurch die Hälfte des Capitals der Delegation erschöpft würde, wird zu der Liquidirung dieser dritten Abtheilung geschritten werden. — Nach geschehener Auflösung wird das Capital der Delegation, oder was davon übrig geblieben, der Delegation zurückgestellt, und diese wird dasselbe dann zu irgend einem nützlichen Zwecke, im Sinne der Grundgesetze des Oesterreichischen Lloyd, verwenden. Die Actieninhaber sind in keinem Falle über den Betrag des eingezahlten Capitals verantwortlich. Einmal empfangene Gewinne und Interessen sind nicht wieder herauszuzahlen, noch als ein zurückgezogener Theil des Capitals zu betrachten.

18.

Die gegenwärtigen Statuten können nur nach einem durch eine Mehrheit von $^2/_3$ Stimmen gefaßten Beschlusse der Generalversammlung der Actionäre abgeändert werden.

19.

Im Falle die Ausdehnung der Geschäfte dieser Abtheilung eine Vermehrung des Capitals durch ein Anlehen

diante un imprestito, questo potrà essere preso soltanto dietro ad autorizzazione di un congresso generale degli azionisti.

Non s' intende però di legare la rappresentanza ad una tale autorizzazione per gli acquisti che troverà da fare anche a credito nel corso ordinario degli affari.

20.

Tutte le controversie fra la società ed i di lei membri, le quali insorgessero in oggetti sociali e nascessero da sociali rapporti, saranno irrevocabilmente ed inappellabilmente decise a Trieste mediante giudizio arbitrale, rinunciando le parti, in forza dei presenti statuti, ora per allora ad ogni contesa giudiziale. Ogni parte sceglie un giudice arbitro, e questi fra loro nomineranno un terzo per giudicare uniti a pluralità di voti. Se non possono andar d' accordo sulla scelta del terzo o l' una delle parti contendenti ricusasse di sceglierlo, si dovrà supplicare l' i. r. Tribunale cambio-mercantile in Trieste di nominarlo. Nessuno dei tre giudici arbitri potrà aver interesse alcuno nell' oggetto contenzioso.

Trieste, li 3 agosto 1849.

erheischen sollte, so kann dieses nur auf Ermächtigung einer allgemeinen Versammlung der Actionärs gemacht werden. Man beabsichtigt jedoch nicht, die Direction an solche Ermächtigung für die Einkäufe zu binden, welche sie im gewöhnlichen Laufe der Geschäfte allenfalls auf Credit zu machen haben wird.

20.

Alle Streitigkeiten, welche zwischen der Gesellschaft und ihren Gliedern über gesellschaftliche Gegenstände und Verhältnisse entstehen, werden unwiderruflich und ohne Appellation in Triest durch ein Schiedsgericht entschieden, indem die Parteien, kraft gegenwärtiger Statuten, jetzt für künftig dem gerichtlichen Verfahren entsagen. Jede Partei wählt einen Schiedsrichter, und die beiden so erwählten Schiedsrichter ernennen unter sich einen dritten, und alle Drei zusammen entscheiden dann die Streitfrage nach Stimmenmehrheit. Wenn die zwei von den Parteien erwählten Schiedsrichter nicht einig werden über die Wahl des dritten, oder wenn eine der Parteien die Wahl verweigern sollte, ist das k. k. Handels- und Wechselgericht anzugehen, die Wahl vorzunehmen. Keiner der drei Schiedsrichter darf an dem streitigen Gegenstande ein Interesse haben.

Triest, 3. August 1849.

ISTRUZIONE

per le Agenzie

DELLA PRIMA SEZIONE

DEL

LLOYD AUSTRIACO

A questa sezione sono da rivolgersi tutti i ragguagli, che riguardano gl'interessi speciali degli Assicuratori. L'intervenzione degli Agenti, da essa Commissione nominati, ha per iscopo di prevenire le spese giudiziarie, cui vanno soggetti la perizia ed il regolamento delle avarie in assenza degli Assicuratori, ma sopra tutto di sorvegliare i loro interessi, come se fossero loro stessi sopra i luoghi.

Benchè ognuno dei casi nei quali sono chiamati a rappresentare gli Assicuratori possa dar luogo a particolari istruzioni secondo le circostanze del sinistro, non è inutile di far lor conoscere antecipatamente, con alcune generali istruzioni, ciò che gli Assicuratori attendono dalle loro cure. Queste istruzioni d'altronde potranno servir loro di guida tutte le volte che sarà richiesta la loro intervenzione, prima che abbiano avuto il tempo

Vorschriften

für die Agentschaften

der ersten Abtheilung

des

Oesterreichischen Lloyd.

An diese Abtheilung sind alle Berichte zu adressiren, welche die besonderen Interessen der Versicherer betreffen. Das Einschreiten der von der Kommission ernannten Agenten bezweckt, den gerichtlichen Kosten, welche die Erhebung und Aufmachung von Havarien in Abwesenheit der Versicherer verursachen, vorzubeugen, besonders aber die Interessen der Letztern so wahrzunehmen, als wenn sie selbst anwesend wären.

Obgleich ein jeder Fall, wo die Agenten berufen sind, die Versicherer zu vertreten, besondere Verhaltungsregeln je nach den Umständen des Schadens veranlassen kann, so wird es doch nicht ohne Nutzen sein, sie schon vorläufig durch einige allgemeine Vorschriften von dem, was die Versicherer von ihnen erwarten, in Kenntniß zu setzen. Diese Vorschriften werden ihnen außerdem in allen jenen Fällen, wo ihr Einschreiten erfordert wird, ehe sie Zeit haben, darüber zu

d' informarne i loro committenti. Esse possono ripartirsi in parecchi punti, cioè:

Il caso di naufragio seguìto da ricupero;
— d' avarie sopra corpo;
— d' avarie sopra mercanzie;
— d' avarie comuni.

In tutti questi casi, allorchè sapranno, o presumeranno che gli Assicuratori di Trieste hanno qualche interesse, sia sul corpo o sul carico, la prima loro cura deve essere quella di far conoscere a chi di ragione i poteri de' quali sono investiti da questi Assicuratori, e di offrire i loro consigli e la loro assistenza per tutte le misure da prendere nell' interesse degli assenti, ed in caso di rifiuto, protestarvi. Quindi dovranno per la più sollecita via render noto il caso emergente alla prima Sezione, e nel medesimo tempo riferire ad essa il contegno che hanno saputo essersi tenuto dal Padrone o Capitano che comanda il Bastimento.

Ricuperi.

In caso d' investimento con, o senza rottura, nella vicinanza del loro porto, essi sono obbligati di operare al ricupero degli oggetti naufragati, concertandosi per tale effetto col capitano, oppure con i preposti dell' amministrazione della marina, e di guarentirli dal furto, o da un maggiore deterioramento. Nello stesso caso, gli è di molto importanza di accertarsi con tutti i mezzi che sono in loro potere, se il naviglio è, o no, suscettibile di essere sollevato, ed essi deggiono cooperare colle loro pratiche e consigli ai mezzi da mettersi in opera per procurare di rimetterlo a galla, combattendo ogni influenza che cercasse, in un interesse contrario, di opporsi a questi sforzi, affine di poter pervenire a fare l' abbandono.

berichten, als Leitfaden dienen. Diese Vorschriften lassen sich in folgende Fälle eintheilen, nämlich:

Schiffbruch mit Bergung,
Havarie an Schiffen,
Havarie an Waaren,
General-Havarie.

In allen diesen Fällen, sobald sie wissen oder voraussetzen, daß die Triester Versicherer bei Schiff oder Ladung betheiligt sind, muß es ihre erste Sorge sein, Alle, bei denen es nothwendig ist, von der Vollmacht, mit denen sie von den Versicherern bekleidet sind, in Kenntniß zu setzen, denselben ihren Rath und ihre Hilfe für alle im Interesse der Abwesenden zu nehmenden Maßregeln anzubieten, und im Fall dieses Anerbieten zurückgewiesen würde, dagegen zu protestiren. Sie haben demnach der ersten Section auf dem kürzesten Wege den dringenden Fall mitzutheilen, und gleichzeitig so viel ihnen bekannt über das Benehmen des Schiffs-Eigners oder Kapitäns, der das betreffende Schiff befehligt, zu berichten.

Bergung.

Bei einem in der Nähe ihres Hafens vorkommenden Strandungsfalle mit oder ohne Schiffbruch, sind sie verpflichtet, für die Bergung der schiffbrüchigen Gegenstände zu sorgen und sie gegen Diebstahl oder weiteren Schaden zu sichern, indem sie sich zu diesem Zwecke mit dem Kapitän oder auch mit den Vorstehern der Marine-Verwaltung in Verständniß zu setzen haben. Im gleichen Falle ist es von größter Wichtigkeit, daß sie sich mit allen zu Gebote stehenden Mitteln davon überzeugen, ob das Schiff noch gerettet werden könne, und müssen sie nicht nur alle Vorkehrungen, das Schiff wieder flott zu machen mit Rath und That unterstützen, sondern sie müssen auch jeden Einfluß, der in entgegengesetztem Interesse diese Bemühungen zu lähmen

Quanto alle mercanzie ricuperate, le quali potrebbero facilmente deteriorarsi, essi s' intenderanno col capitano, l' amministrazione, o qualunque altra persona investita della gestione, acciò sia proceduto col ministerio di Periti competenti all' esame di queste mercanzie, ed alle disposizioni da prendersi per la loro conservazione o per l' immediata loro vendita alla pubblica Asta, qualora però dai Periti ne venga riconosciuta l' urgenza o la convenienza, nell' interesse di chi di diritto; per altro se le mercanzie si trovano in buona condizione, devesi adoperare tutti i mezzi onde rimbarcarle per la loro destinazione tutto al più nello spazio di tre mesi, quelle che sono facili a deteriorarsi, e di sei mesi le altre non esposte a guasto. Dovranno però calcolare prima d' accingersi a qualunque operazione di ricupero, od altro, che le spese fatte, e da farsi vengano almeno coperte dal ricupero stesso.

Avarie particolari alle mercanzie.

Questo è uno dei casi che più frequentemente esigeranno la loro intervenzione; essa deve incominciare all' atto dello sbarco, intendendosi che prima il reclamante avrà dovuto protestare contro il Capitano, e far quindi procedere alla verificazione dello stivaggio; ora egli è importante che gli Agenti assistano a tutta la faccenda che ordinariamente si fa assai leggermente, e sempre a vantaggio del Capitano. Dopo lo sbarco, la mercanzia sarà visitata in loro presenza dagli esperti, i quali in primo luogo dovranno conoscere se esista o meno l' avaria reclamata, quindi se questa sia derivata per vizio proprio, o per danno di mare. Riconosciuta l' avaria per

wünschen könnte, um so einen Abandon herbeizuführen, möglichst bekämpfen.

Hinsichtlich der geborgenen Waaren, die leicht verderben könnten, werden sie sich mit dem Kapitän, der Administration, oder sonst irgend einer mit der Sache beauftragten Person einverstehen, damit unter Beiziehung der geeigneten erfahrenen Besichtiger zur Untersuchung der Waaren und zu den zu nehmenden Maßregeln für deren Erhaltung oder augenblicklichen Verkauf in öffentlicher Feilbietung geschritten werde, vorausgesetzt, daß diese von den Besichtigern im Interesse der betreffenden Parteien als nothwendig oder nützlich anerkannt worden; wenn aber die Waaren sich in gutem Zustande befinden, so müssen die Agenten alle Mittel anwenden, um sie nach ihrem Bestimmungsorte einzuschiffen, und zwar diejenigen, die dem Verderben leicht unterliegen, innerhalb der Frist von 3 Monaten, die andern, die keinem Verderben ausgesetzt sind, längstens binnen 6 Monaten. Bevor jedoch die Agenten zu irgend einer Bergung oder andern Operation schreiten, müssen sie wohl berechnen, ob die Spesen durch den Werth des Geretteten vollkommen gedeckt sein werden.

Partikular-Havarie an Waaren.

Dieses ist einer von den Fällen, die ihre Vermittlung am häufigsten erfordern werden. Ihr Einschreiten hat bei dem Akt der Waarenausschiffung zu beginnen, doch versteht es sich, daß der Beschwerdeführende vorher gegen den Kapitän protestirt und demnach eine Untersuchung der Stauung veranlaßt hat. Nun ist es wichtig, daß die Agenten an dieser Untersuchung, die gewöhnlich sehr oberflächlich und immer zum Vortheile des Kapitäns geschieht, theilnehmen. Nach der Ausschiffung muß die Waare in ihrer Gegenwart von den Besichtigern untersucht und vorerst erklärt werden, ob die reklamirte Havarie wirklich bestehe oder nicht, und ob dieselbe durch eigenen Verderb oder durch Seeschaden entstanden sei.

danno di mare, gli esperti determineranno il valore in istato sano. In quanto poi al constatare il valore della merce avariata per regolare l'indennizzo da darsi all'assicurato, siccome il modo varia secondo il patti speciali di polizza, mentre talvolta la constatazione deve essere fatta mediante perizia, tal altra mediante l'asta pubblica, così l'Agente dovrà attendere possibilmente le istruzioni degli Assicuratori, e per essi della Commissione; che se poi lo stato della merce desse a temere un maggiore deperimento, o un degrado sensibile di prezzo, in allora l'Agente dovrà d'accordo col ricevitore provocare la vendita mediante l'asta.

Questa pubblica vendita esige però nuove cure da parte loro; dapprima essi debbono impiegare tutti i mezzi atti a darvi la maggior pubblicità ed attirarvi la maggiore concorrenza: poscia la loro presenza vi è assolutamente necessaria per prevenire o stornare le collusioni che possono insorgere fra un piccolo numero di compratori.

Avarie al naviglio.

Per queste avarie, toccando di sovente un gran numero d'interessi differenti, saranno più rare le occasioni d'intervenire all'amichevole, e sarà difficile di evitare la via giudiziaria per regolarle; in questo caso l'intervenzione degli Agenti deve limitarsi nel verificare o far verificare la realtà dei danni o dei sagrifizî dichiarati, nel contestare, al bisogno, la verità di queste dichiarazioni, nel sorvegliare le operazioni degli esperti, ed il lavoro degli arbitri incaricati d'uffizio del regolamento delle avarie, e qualora non si avesse alcun riguardo per

Wenn die Havarie als Seeschaden anerkannt ist, so werden die Besichtiger den Werth (der Waaren) im gesunden Zustande bestimmen. In Betreff der Werthbestimmung der havarirten Waaren, um darnach die dem Versicherten zu gebende Entschädigung zu ordnen, und da die Art der Aufmachung zufolge den besonderen Bedingungen der Polizze von einander abweicht, weil manchmal die Aufmachung mittelst Schätzung, manchmal mittelst öffentlichen Verkaufes bestimmt wird, so müssen die Agenten wenn irgend möglich, die Verhaltungsregeln der Versicherer oder der diese vertretende Kommission abwarten.

Wenn übrigens der Zustand der Waaren ein größeres Verderbniß oder eine merkliche Preiserniedrigung befürchten ließe, so ist der Agent verpflichtet, in Uebereinstimmung mit dem Empfänger den Verkauf mittelst öffentlicher Auktion zu veranstalten.

Dieser öffentliche Verkauf erfordert jedoch von ihrer Seite neue Bemühungen, denn erstens müssen sie alle geeigneten Mittel anwenden, dem Verkauf die möglichst größte Oeffentlichkeit zu geben und die größte Zahl der Käufer herbeizuziehen, und zweitens ist ihre Gegenwart dabei unumgänglich nothwendig, um alle Einverständnisse, welche zwischen einer kleinen Anzahl von Käufern entstehen können, zu verhindern oder zurückzuweisen.

Havarien am Schiffe.

Da sich bei diesen Havarien gewöhnlich eine große Zahl verschiedener Interessen kreuzen, so werden Gelegenheiten zur freundschaftlichen Schlichtung derselben nur selten vorkommen, und es wird schwer sein, zu verhindern, daß sie der gerichtlichen Verhandlung anheimfallen; in diesem Falle muß sich das Einschreiten der Agenten darauf beschränken, den wirklich erlittenen Schaden oder die angegebenen Verlüste genau zu erheben oder erheben zu lassen, die Angaben der Parteien, wenn unwahr, zu widerlegen, die Verhandlungen der Schätzer und die Arbeiten der Schiedsmänner, welche von Amtswe-

le loro rappresentanze, nel fornire agli Assicuratori, mediante tutti i documenti e tutte le pruove possibili, il mezzo di attaccare il regolamento che lor verrà presentato.

Se le avarie sono soltanto particolari al naviglio, devono ritenere che gli Assicuratori hanno una franchigia del 75 per cento sulla valutazione data al medesimo nella polizza di sicurtà, e se gli è possibile d'intendersi col capitano per farne la perizia all'amichevole, essi dovranno prendere nelle operazioni una parte più diretta (essendo grave il caso), traendo ad evidenza il danno risultante dal proprio vizio, e dalla vetustà; di poi seguiranno i lavori delle riparazioni di maniera da impedire che si devii dalla stima fissata dagli esperti. Infine se per il pagamento delle spese incontrate nelle riparazioni egli è necessario di prendere denaro a cambio marittimo, avanti che possono riferirne agli Assicuratori, essi avranno cura acciò l'imprestito sia fatto con tutte le formalità volute, ed alle migliori condizioni.

Avarie comuni.

Le stesse ragioni che si oppongono all'amichevole regolamento delle avarie sopra corpo, si riproducono per il caso di avarie comuni, cioè quelle incontrate dal Capitano ed Equipaggio d'accordo per deliberata volontà onde evitare danni maggiori, oppure quei danni avvenuti in conseguenza di tale deliberazione. In questa circostanza, tutto ciò ch'è permesso di fare agli Agenti è di prendere cognizione del rapporto del capitano, di confrontarlo col libro di bordo, e qualora i fatti rapportati

gen zur Aufmachung der Havarie berufen sind, zu überwachen, und im Fall man ihre Vorstellungen nicht beachtet, den Versicherern mittelst aller Dokumente und aller möglichen Beweise die Mittel zu liefern, die Regulirung, die denselben vorgelegt werden wird, anzugreifen.

Wenn es sich nur von Partikular-Havarien des Schiffes handelt, so müssen die Agenten wohl beachten, daß die Versicherer frei sind von jedem Schaden, welcher nicht 75 pCt. des Werths übersteigt, der dem Schiffe in der Polizze gegeben ist, und wenn es ihnen möglich ist, sich mit dem Kapitän wegen der Besichtigung freundschaftlich zu verständigen, so müssen sie, da der Fall so wichtig ist, an den Verhandlungen unmittelbar Theil nehmen, den Schaden, der durch eignen Fehler oder Alter des Schiffes entstanden ist, deutlich herausstellen; und die Arbeiten der Wiederausbesserung mit Aufmerksamkeit verfolgen, um jede Abweichung von der von den Besichtigern gemachten Schätzung zu verhindern. Sollte es endlich, bevor sich die Agenten darüber mit den Versicherern verständigen können, nothwendig sein, zur Zahlung der für die Ausbesserung gehabten Spesen Geld gegen einen Bodmereibrief aufzunehmen, so werden sie dafür Sorge tragen, daß die Anleihe unter Befolgung sämmtlicher vorgeschriebenen Regeln und zu den besten Bedingungen geschehe.

General-Havarien.

Dieselben Gründe, die sich der freundschaftlichen Schlichtung von Havarien an Schiffen entgegenstellen, bestehen auch bei Fällen von General-Havarien, d. h. bei solchen Havarien, welche in Folge eines in Uebereinstimmung zwischen Kapitän und Mannschaft gefaßten Beschlusses von denselben verursacht worden sind, um größeren Schaden zu verhindern, oder welche als Folge eines solchen Beschlusses entstanden. Unter diesen Umständen besteht alles was den Agenten zu thun erlaubt ist darin, von der Verklarung des Kapitäns Einsicht zu

lor sembrassero dubbiosi o contraddittori, essi dovranno provocarne la verificazione col mezzo dell' interrogatorio separato del Capitano e dell' equipaggio innanzi l' autorità competente. Infine deggiono sottoporre agli arbitri o giudici incaricati del regolamento le osservazioni che l' esame dei documenti potrà suggerir loro nell' interesse degli Assicuratori, affine di evitare a questi ultimi delle ulteriori contestazioni cogli assicurati pel rimborso delle contribuzioni che indebitamente sarebbero state messe a loro carico.

Queste sono le regole principali che gli Agenti hanno da seguire nelle occasioni in cui rappresentano gli Assicuratori, salvo sempre le particolari istruzioni, di cui ogni affare può abbisognare, e che essi deggiono darsi tutta la premura di chiedere dagli Assicuratori interessati. Oltre di ciò essi devono ritenere per principio inalterabile, di mai arrischiare delle spese, senza la certezza che i ricuperi bastino almeno a sopportarle, onde non esporre gli Assicuratori in nessun caso a dover pagare al di là delle somme da loro assicurate.

È ben inteso, che tutte le loro operazioni a nome degli Assicuratori deggiono avere il solo scopo ed effetto di constatare la realtà dei fatti, e le avarie, però essi non possono liquidare definitivamente, giacchè gli Assicuratori si riservano, in ogni caso, il diritto di regolare cogli assicurati, dietro le particolari condizioni delle polizze, applicate ai fatti constatati.

Essi possono considerare il diploma (di cui segue il formulare), come quello che dà loro tutti i poteri necessarî per agire in questo limite, e basterà loro di farlo registrare per aver il valore di procura. Essi sono in-

nehmen, dieselbe mit dem Schiffsjournal zu vergleichen, und falls ihnen die angegebenen Thatsachen zweifelhaft oder widersprechend erscheinen, deren Berichtigung mittelst den vor der befugten Behörde einzeln vorzunehmenden Aussagen des Kapitäns und der Mannschaft, zu veranlassen. Endlich müssen sie den Schiedsmännern oder den mit der Aufmachung beauftragten Richtern alle Wahrnehmungen, die ihnen die genaue Durchsicht der Dokumente zu Gunsten der Versicherer ergeben hat, zur Beachtung vorlegen, um so den Letzteren alle weiteren Streitigkeiten mit den Versicherten wegen unrechtmäßigen Ansprüchen zu ersparen.

Diese sind die hauptsächlichsten Regeln, welche die Agenten in allen den Fällen, wo sie die Versicherer vertreten, zu befolgen haben, unbeschadet jedoch der besonderen Vorschriften, die jeder einzelne Fall hervorrufen kann, und die sie stets ohne allen Zeitverlust von den Versicherern einzuholen haben. Außerdem müssen sie es als unumstößliche Regel ansehen, nie Spesen zu machen, ohne die Gewißheit zu haben, daß das Geborgene solche zum wenigsten decken wird, damit sie die Versicherer ja nicht in den Fall setzen, mehr als die versicherte Summe zahlen zu müssen. Es versteht sich übrigens, daß alle ihre Verhandlungen im Namen der Versicherer nur den Zweck und die Wirkung haben, den Thatbestand der Sachen und die Havarien herauszustellen, daher sie nicht das Geschäft definitiv abschließen dürfen, indem die Versicherer sich jedenfalls das Recht vorbehalten, je nachdem die besonderen Bedingungen der Polizze auf den erhobenen Fall anzuwenden sind, mit dem Versicherten abzumachen.

Die Agenten können ihr Ernennungsdekret (wovon nachstehend das Formular folgt) als dasjenige Dokument betrachten, das ihnen die Vollmacht gibt, innerhalb oben bezeichneter Grenzen zu handeln, und es ist für sie hinreichend, dasselbe einregistriren zu lassen, um den Werth einer

oltre invitati a fare pubblicamente conoscere, sopra luogo, le qualità di cui sono investiti mediante questi poteri.

Nel caso ove la difesa degli interessi degli Assicuratori li ponesse in opposizione con i loro proprî interessi, sia come assicurati, sia come proprietarî o consegnatarî del naviglio, sul quale vi fossero delle avarie da regolare, essi dovranno rimettere la loro procura nelle mani della persona che giudicheranno capace di farne il migliore uso; e preferibilmente, se vi fosse, in mano di un I. R. Console o Agente consolare Austriaco.

Documenti.

I documenti che si esigono dagli Assicuratori per i regolamenti d' avarie sulle mercanzie danneggiate dall' acqua di mare, sono i seguenti:

1. Protesto o rapporto di mare del Capitano. Questo documento dovrà essere confrontato col giornale di bordo, ed attestato dall' Agente;

2. Processo verbale della visita a bordo per constatare lo stivaggio;

3. Processo verbale di perizia delle mercanzie sbarcate, perizia da essere fatta immediatamente dopo lo sbarco.

4. Certificato della dogana, constatante la riduzione dei diritti, qualora venisse accordata;

5. Certificato del prezzo del mercato o valutazione del prezzo in contanti, che all' epoca dello scarico avrebbero valuto le mercanzie avariate, qualora fossero arrivate sane nell' entrepôt o sdaziate.

A loro maggior lume e norma vengono qui sotto inscritte le due Polizze di Sicurtà degli Assicuratori di Trieste, cioè quella a rischio ordinario sopra corpo di Bastimenti, e quella a tutto rischio per le mercanzie,

Prokura zu haben. Ueberdies werden sie aufgefordert, die Eigenschaften, welche sie durch diese Vollmacht erlangen, an ihren Aufenthaltsorten öffentlich bekannt zu machen.

In Fällen, wo die Wahrnehmung der Interessen der Versicherer sie in Widerspruch setzt mit ihren eigenen Interessen, sei es als Versicherte, Eigenthümer oder Empfänger des Schiffes, auf welchem eine Havarie zu ordnen ist, müssen sie ihre Prokura in die Hände derjenigen Person, die sie am geeignetsten halten, den besten Gebrauch davon zu machen, und zwar vorzugsweise in die Hände eines k. k. österreichischen Konsuls oder Konsularagenten niederlegen.

Dokumente.

Die Dokumente, welche von Seite der Versicherer zur Regulirung von Havarien auf vom Meerwasser beschädigten Waaren verlangt werden, sind die folgenden:

1. Seeprotest oder Verklarung des Kapitäns. Dieses Dokument muß vom Agenten mit dem Schiffsjournal verglichen und bestätigt werden.

2. Zeugniß über den am Bord abgestatteten Besuch, um die Stauung zu untersuchen.

3. Zeugniß der Besichtigung der ausgeschifften Waaren; die Besichtigung hat gleich nach der Ausschiffung Statt zu finden.

4. Bestätigung des Zollamts über die Ermäßigung der Zölle, wenn solche bewilligt sein sollte.

5. Bestätigung des Marktpreises oder des Werthes, den die havarirte Waare, wäre sie gesund geliefert worden, in einer öffentlichen Niederlage oder verzollt zur Zeit ihrer Ausschiffung gehabt hätte.

Zur größeren Deutlichkeit und zur Richtschnur der Agenten folgen hier nachstehend die zwei Versicherungspolizzen der Triester Versicherer, nämlich diejenige gegen gewöhnliche Gefahr auf Schiffskörper, und diejenige gegen

con più il manifesto delle franchigie per le avarie, cui si riferisce l'Articolo I. di essa Polizza a tutto rischio.

La Commissione ha adottato il seguente modello di diploma:

DIPLOMA D'AGENTE.

In virtù dei poteri di cui è investita la sottoscritta Commissione della I. Sezione del Lloyd Austriaco attesta a tutti quelli cui può interessare, che essa ha nominato . . Sig. . . . . in suo Agente a . . . . ., sotto la condizione di non pregiudicare per la . . intervenzione i patti speciali tra Assicurati ed Assicuratori, e di dover restare sottopost alle istruzioni generali espresse nel libretto a stampa a mani d'ogni Agente, istruzioni che ess . . dovrà esibire in tutte le occasioni, affinchè da chiunque possa venir apprezzata con esattezza l'estensione de . . mandat.

Trieste il dì . . . . 185 .

alle Gefahr auf Waaren, so wie auch das Manifest über die Ausnahmsprocente der Havarie, worauf sich der erste Artikel der Polizze gegen alle Gefahr bezieht.

Die Kommission hat für Ernennungsdekrete das folgende Formular angenommen.

Ernennungsdekret für Agenten.

Kraft der Vollmacht, mit der die gefertigte Kommission der I. Abtheilung des Oesterreichischen Lloyd bekleidet ist, bestätigt sie allen denen, die es zu wissen angeht, daß sie den Herrn . . . . zu ihrem Agenten in . . . ernannt hat, und zwar mit der Bedingung, daß er durch sein Einschreiten nicht die besonderen Verträge zwischen den Versicherern uno Versicherten gefährde, und daß er sich den allgemeinen Vorschriften füge, die in dem gedruckten, in den Händen eines jeden Agenten befindlichen, Hefte ausgedrückt sind, welche Vorschriften er bei allen Gelegenheiten vorzeigen muß, damit Jedermann die Ausdehnung seiner Vollmacht genau ermessen kann.

Triest den . . . . 185 .

REGOLAMENTO

per le Agenzie

DELLA

ARTISTICO-LETTERARIA SEZIONE

DEL

LLOYD AUSTRIACO.

(3.za Sezione.)

Siccome questa prima sezione ha fra altri scopi, anche quello di procacciare ai Negozianti ed Assicuratori le più esatte notizie intorno al Commercio ed alla Navigazione delle principali piazze, per mezzo di appositi corrispondenti, così debbono i di lei agenti fornire almeno una volta alla settimana le necessarie informazioni ed anche più spesso, secondo l'importanza delle relazioni da comunicare.

Riguardo agli affari *commerciali*, la corrispondenza degli Agenti conterrà:

1. lo stato generale in cui si trova il mercato della piazza rispettiva;

Vorschriften

für die Agentschaften

der

literarisch-artistischen Abtheilung

des

Oesterreichischen Lloyd.

(3te Abtheilung.)

Da diese Abtheilung unter andern auch den Zweck hat, dem Kaufmann und Versicherer die genauesten Berichte über Handel und Schiffahrt von den vorzüglichsten Plätzen durch erfahrene Korrespondenten zu verschaffen, so haben deren Agenten mindestens einmal wöchentlich und nach Maßgabe der Wichtigkeit der Vorfälle auch öfter ihre ausführlichen Berichte der Anstalt einzusenden.

Ueber die Handelsangelegenheiten müssen die Berichte der Agenten die folgenden Punkte enthalten:

1. den allgemeinen Stand der Geschäfte des betreffenden Platzes.

2. il movimento dei principali generi d' esportazione, le vendite seguite, i prezzi praticati, i depositi esistenti;

3. il movimento dei principali generi d' importazione, le vendite, i prezzi e depositi;

4. il corso dei Cambî;

5. le apparenze ed i risultati dei raccolti;

6. alla fine di ogni anno il prospetto delle importazioni od esportazioni; e

7. di quando in quando dei cenni statistici sul commercio, l'industria e l' agricoltura del paese.

Le notizie *marittime* comprenderanno:

1. i tempi che corrono;

2. gli arrivi e le partenze dei bastimenti austriaci, e di quelli di estera bandiera provenienti da, e partiti per porti austriaci;

3. i noleggi praticati;

4. i bastimenti sotto carico per porti austriaci;

5. investimenti, naufragi, approdo forzato di qualche naviglio, onde riattarsi per burrasche sofferte ecc.;

6. vendita di qualche bastimento austriaco a sudditi esteri, riparazioni fatte a qualche naviglio prima d' intraprendere il viaggio, sostituzione di capitano, acquisto di bastimento ecc.;

7. alla fine dell' anno un quadro generale dei bastimenti austriaci arrivati e partiti.

Queste corrispondenze si dividono in secrete e pubbliche. Le pubbliche vengono esposte in originale nella Sala di lettura all' ispezione dei Socî, e sono perciò a dirigersi dissuggellate alla 3ª Sezione del Lloyd Austriaco. Le secrete devono contenere invece quelle notizie che l' Agente troverà interessanti, ma per le quali non vuol essere nominato come relatore, e queste dovranno essere dirette in lettere *suggellate* alla *Direzione* della III. Sezione del Lloyd Austriaco, alla quale saranno pure da

2. Die Bewegung in den vorzüglichsten Ausfuhrartikeln, Verkehr, Stand der Preise und Vorrath.

3. Die Bewegung in den vorzüglichsten Einfuhrartikeln, Verkehr, Stand der Preise und Vorrath.

4. Die Wechselkurse,

5. Ernteaussichten und deren Ergebnisse.

6. Am Jahresschlusse die genauen Uebersichten der Ein- und Ausfuhr.

7. Zeitweise statistische Daten über Handel, Industrie und Ackerbau des betreffenden Landes.

Die Seeberichte sollen enthalten:

1. Die herrschende Witterung.

2. Abgang und Ankunft der österr. und jener Schiffe unter fremder Flagge, welche aus österreichischen Häfen kommen oder dahin segeln.

3. Die bestehenden Seefrachten.

4. Die Schiffe unter Ladung nach österreichischen Häfen.

5. Strandungen, Schiffbrüche, nothgedrungenes Einlaufen von Schiffen, welche durch Stürme gelitten.

6. Verkauf österreichischer Schiffe an Ausländer, Ausbesserung von Schiffen vor deren Abfahrt, Veränderungen in der Schiffsführung, Ankauf von Schiffen 2c. 2c. 2c.

7. Zum Jahresschlusse eine allgemeine Uebersicht der angekommenen und abgegangenen österreichischen Schiffe.

Diese Berichte scheiden sich ab in geheime und öffentliche. Die öffentlichen werden im Originale im Lesesaale den Mitgliedern vorgelegt, und sind unversiegelt zu adressiren an die III. Section des Oesterreichischen Lloyd. Die geheimen Berichte enthalten solche Mittheilungen, die der Agent wichtig findet, aber nicht wünscht, als deren Urheber genannt zu werden, alle Berichte über Verwaltungsangelegenheiten, als: Spesen, Vergütung u. d. g. Solche Briefe sind unter Siegel mit der Adresse zu versehen: An die

dirigersi nella stessa forma tutti i rapporti che riferisconsi alla propria economia, come sarebbero stipendî, spese, rimborsi ecc. Si raccomanda la maggior esattezza e imparzialità, tanto più che queste notizie servono anche per la compilazione dei giornali. Gli Agenti dovranno seguire oltre alle istruzioni generali anche le speciali della Sezione o delle Sezioni di cui è loro affidata la gestione.

DIPLOMA D' AGENTE.

LA DIREZIONE
DELLA
SEZIONE ARTISTICO-LETTERARIA
III. DEL
LLOYD AUSTRIACO IN TRIESTE.

In virtù delle facoltà ad essa impartite dagli Statuti, fa noto a chi spetta, che il Signor . . . fu destinato in Agente della terza Sezione del Lloyd Austriaco, ... per cui resta incaricato del maneggio degli affari della medesima, e con l' esibizione della presente si farà riconoscere nella qualità, veste e carattere di Agente presso le Autorità costituite locali, presso gli Ufficî Consolari, onde ottenere assistenza e protezione nel disimpegno degli affari, e poter agire ed operare tutto quello e quanto fosse consentaneo all' interesse della terza Sezione del Lloyd Austriaco in ogni circostanza che presentar si potesse, tanto nell' ordinario esercizio delle attribuzioni di Agente, quanto per estraordinarie commissioni.

Trieste li . . . . . 1850.

La Direzione

Il Segretario.

Direktion der III. Section des Oesterreichischen Lloyd. Die Berichte über Handel und Schiffahrt sind um so mehr möglichst genau, unparteiisch und wahrhaft abzufassen, als sie auch durch die Journale des Lloyd veröffentlicht werden. Die Agenten haben nächst den allgemeinen Vorschriften auch die besonderen jener Section oder Sectionen zu befolgen, mit deren Gestion sie betraut sind.

Ernennungs-Diplom für die Agenten.

Die Direktion
der
literarisch-artistischen Abtheilung
des
Oesterreichischen Lloyd in Triest
(3te Abtheilung)

Bringt hiermit, kraft der ihr durch die Statuten zustehenden Befugniß, zur Kenntniß, daß Herr . . . in . . . zum Agenten der dritten Abtheilung des Oesterreichischen Lloyd ernannt und mit Besorgung der Geschäfte derselben betraut ist. Durch Vorzeigung des gegenwärtigen Diploms wird derselbe sich in seiner Eigenschaft als Agent bei allen Ortsbehörden und Konsularämtern ausweisen, um bei Besorgung der Geschäfte Schutz und Beistand zu erlangen, und um jeder Zeit und unter allen Umständen, die sich darbieten könnten, sowohl in der gewöhnlichen Ausübung der ihm als Agent zustehenden Pflichten, wie auch bei außerordentlichen Aufträgen, zum Nutzen der dritten Abtheilung des österreichischen Lloyd thätig wirken zu können.

Triest . . . . . 1850.

Die Direktion

Der Sekretär.

Elenco delle Unite Compagnie.

Verzeichniss der vereinigten Versicherungs-Gesellschaften.

Adriatico Banco di Assicurazione
Agenzia Principale della I. Società di Vienna
Alleanza d' Assicuratori
Assicurazioni Generali
Associazione Assicuratrice
Austria Assicuratrice
Austriaca Compagnia d' Assicurazione
Azienda Assicuratrice
Banco d' Assicurazione
Banco Orientale d' Assicurazione
Banco Veneto d' Assicurazione
Camera Assicuratrice
Camera Cosmopolita di Assicurazione
Compagnia Assicuratrice del Litorale
Compagnia degli Amici Assicuratori
Compagnia Filemporica d' Assicurazione
Compagnia Patriottica d' Assicurazione
Compagnia Nazionale d' Assicurazioni
Gabinetto di Sicurtà
Greca Concordia d' Assicurazione
Intrepida Compagnia d' Assicurazione
Nuova Società Commerciale d' Assicurazione
Nuovi Assicuratori
Nuovo Stabilimento d' Assicurazione
Società Assicuratrice
Società Elvetica d' Assicurazioni
Società Triestina d' Assicurazione
Soci Assicuratori.

Lista degli Agenti.

(I numeri romani indicano le Sezioni rappresentate dagli Agenti.)

Verzeichniss der Agenten.

(Die römischen Zahlen bezeichnen die von den Agenten vertretenen Sectionen.)

ADEN	Rustanjec Sourabjec II. III.
AGOSTA	Giuseppe Prato I. III.
ALESSANDRIA . .	Daniele Dumreicher I.
	Tom. Smart II. III.
AMBURGO	J. C. Dürfeldt I.
	J. Meinhold & Comp. II.
	Lutteroth & Comp. III.
AMSTERDAM . . .	P. Krieger I. II. III.
ANCONA	Moor Morellet & Comp. I.
	Gius. Stella II. III.
ANVERSA	Paolo Testa I. III.
ATENE	Font. Ivich I. II. III.
AVANA.	
AUGUSTA	C. W. Wagenseil II. III.
BAHIA	Lang I. III.
BARCELLONA . .	
BARI.	Vincenzo Diana di Nicola I. II.
BATAVIA	Maclaine Watson & Comp. I. II. III.

BATTUM	W. R. Holmes I. II. III.
BEIRUT	G. Laurella I. II. III.
BERGHEN	Konow & Comp. I. II. III.
BERLINO	Fratelli Arons II.
	C. E. Kuhn III.
BOMBAY	Ritchie Stuart & Comp. I. II. III.
BORDEAUX . . .	Ferdinando Mramor I.
	Evan Dumas III.
BRAILA.	Nicolò Armelini I. II. III.
BREMA	C. A. Heinecken & Comp. I. II. III.
BRINDISI	L. Nervegna I. II. III.
BRODY	
BUENOS-AYRES . .	
BURGAS	A. Matcovich I. II. III.
CADICE	Marco Macchiavelli I. III.
CAGLIARI	A. Thorel I. III.
CAIRO	
CALAMATA . . .	
CALAMAKI . . .	Ant. Bernetich II. III.
CAMIDONIA . . .	M. Ade II. III.
CALCUTTA . . .	Watson Borradail & Comp. I. II. III.
CARDIFF	
CARLOBAGO . . .	Luca Scarizza I. II. III.
CANEA	V. Stiglitz I. II. III.
CAPO BABA . . .	Hagi Baba I. II. III.
CATANIA	A. Currò I. III.
CATTARO	Stefano Jaxich II. III.
idem (PORTORÈ)	G. S. Dabovich I.
CEFALONIA . . .	Angelo & Fratelli Romano I.
	Barff Hancock & Comp. II. III.
CESMÉ	G. Stiepovich I. II. III.
CHARLESTON . .	
CHERCI.	Raffaele Chichizolla I. III.
CHERSO	Antonio Chersich I. III.

CIPRO (Larnaca) .	Giuseppe Pascottini I. III.
CITTANUOVA . .	Giorgio Millovaz I. II. III.
CIVITAVECCHIA . .	
COIRA	Laurer & Comp. II. III.
COLOMBO (Ceylon)	Wilson Ritchie & Comp. II. III.
COLONIA s/R. . .	F. A. Böcker II. III.
COPENAGHEN . .	Moritz Salamonsen I. III.
CORFÙ	Alessandro Calafati I. II. III.
CORK (Queenstown)	James Scott & Comp. I. III.
COSTANTINOPOLI .	G. Pardo I.
	M. G. Marinitsch II. III.
COWES (Isle of Wight)	Day Croskey & Ross I. III.
CURZOLA	Vinz. Dobrossich I.
	Antonio Scrivanich II. III.
DAMASCO	Giuseppe Elias III.
DANZICA	
DARDANELLI . .	N. Xanthopulo II. III.
DEAL	Edward Hodges I. III.
DUBLINO	
DUNQUERQUE . .	Veuve Dque. Morell & fils I. III.
DURAZZO	Anastasio e fratelli Salvari I. III.
EMDEN	H. Klug I. III.
FALCONERA . . .	Giovanni de Lorenzi I. III.
FALMOUTH . . .	G. C. & R. W. Fox & Comp. I. III.
FASANA	
FERRARA	
FILADELFIA . . .	
FIRENZE	Pietro Grilli II. III.
FIUME	C. Sporer I. II. III.
FRANCOFORTE s/M.	Franz J. Böhm Sohn II. III.
GALATZ	Pietro Marassi I. II. III.
GALLIPOLI . . .	A. C. Siderides II. III.
GALVESTON . . .	
GENOVA	N. d'Allegretti I. III.

GIBILTERRA . . .	Longlands Cowell & Comp. I. III.
GLASGOW . . .	
HAVRE	Wanner, Langer & Comp. III.
	Cuvillier aîné I.
HONGKONG . . .	W. Pustau & Comp. I. II. III.
JABLANAZ . . .	Matteo Karlié I. II. III.
INEBOLI	B. Mantovani I. II. III.
INNSBRUCK . . .	A. Pechlaner II. III.
ISMAIL	Lazzaro Gagliardi I. III.
ITAKA	Giorgio de Zavò I. III.
KINGSTON . . ,	
KOENIGSBERG . .	
LAGUAYRA . . .	
LARNACA (Cipro) .	Giuseppe Pascotini I. III.
	Giuseppe Beati II.
LESINA.	G. Raffaelli I. II. III.
LIMERIK	William Henry Harrison I. III.
LIPSIA . . . . ,	Fratelli Dufour & Comp. II. III.
LISBONA	C. P. Schaeffer I.
	Francesco Crillanovich III.
LISSA	Antonio Topich I. III.
LIVERPOOL . . .	
LIVORNO	Giuseppe Tausch I. II. III.
LONDRA	James Albers (Agenzia centrale per tutta l' Inghilterra) I.
	Lt. J. Wood (Agency 137 Leadenhall Street) II.
	Jos. Edlmann II.
	Dumas & Wylie III.
LUBECCA	
LUSSIN PICCOLO .	G. S. Vidulich I. II. III.
MACRI	C. Biliotti I. III.
MADRAS	Binny & Comp. I. II. III.
MALAGA	Francesco Ramos Tellez I.

MALAGA	Francesco Bergamin III.
MALTA	Agostino Portelli I. III.
MANNHEIM . . .	Eyssen & Clauss II. III.
MANILLA	P. Jenny & Comp. I. II. III.
MARSIGLIA . . .	A. Lavison I. II. III.
MAULMAIN . . .	
MESSINA	Mariano Costarelli I. III.
	G. Walser & Comp. II.
METELINO . . .	Luca Svilarich I.II. III.
MILANO	Galli e Brambilla II. III.
MILFORD (South Wales)	Thomas Roberts I. III.
MONTEVIDEO . :	
MOSCA	
NAPOLI	Natale Sorvillo I. II. III.
NAUPLIA . . . ,	Bonifacio Bonafin II. III.
NAVARINO . . .	
NEWCASTLE . . .	
NORTH-SCHIELDS .	Joseph Burell III.
NUOVA-ORLEANS .	
NUOVA-YORK . .	Pietro de Köster I. II. III.
ODESSA . , . .	D. A. Zenzo I. II. III.
OPORTO	
ORANO	Francesco Marunig I. III.
OSTENDA	
PALERMO	Agostino Emmanuelli I. III.
	Ch. Fischer II.
PARA	
PARENZO	A. Danelon I. II. III:
PARIGI	Office universel des renseignements Veuve le Bouteiller Nr. 27 Place de la bourse II. III.
PATRASSO . . .	G. A. Kollmünzer I. II. III.
PREVESA	Nap. Dr. Solda I. III.
PERNAMBUCO . .	E. Schaeffer I.

PIETROBURGO . .	
PIRANO	C. Furegoni I. II. III.
PIREO	G. E. Maricich I. II. III.
PLYMOUTH . . .	Luscombe. Driscoll & Comp. I. III.
POLA	Val. Wassermann I. II. III.
PORTO PRINCIPE .	
PORTORICCO . . .	
PORTSMOUTH . .	Vicenzo Pappalardo I. III.
PRAGA	
RAGUSA	Ang. Descarneaux I. II. III.
RAMSGATE . . .	Edward Hodges I. III.
RIGA	
RIMINI	Gaetano Aducci I. III.
RIO JANEIRO . .	E. G. Geiger I. III.
RODI	L. Giulianich I. II. III.
ROMA	N. Pietroni I. III.
	S. Originali II.
ROTTERDAM . . .	W. Bunge & Comp. I. III.
ROVIGNO	G. C. Gianelli I. II. III.
SALONICCO . . .	Elia Fernandez & Comp. I.
	C. Monkovich II. III.
SAMSUN	T. V. Demattei I. II. III.
S. JAGO	
S. FRANCISCO	
(California) . . .	Samuele Giov. Gower I. III.
SANTOS	
SCIO	G. Stiepovich I. II. III.
SCUTARI	Dr. Vincenzo Cav. Ballarin I. II. III.
SEBENICO	V. Buratovich I.
	N. Galleotovich-Crivellari II. III.
SEGNA , ...	D. A. Sillich I. II. III.
SINGAPORE . . .	Maclaine Fraser & Comp. I. II. III.
SIRA	Pio Terenzio I. II. III.
SIRACUSA	Gius. Gollina I. III.

SINOPE	P. Mercenier I. II. III.
SMIRNE	Giov. Joannovich I. II. III.
SPALATO	Mauro Solitro I. II. III.
STETTINO	E. G. Otto I. III.
STOCCOLMA . . .	
SULINÀ	A. Seveglia I. III.
TAGANROG . . .	F. Klissanich I. III.
TENEDOS	Cost. Burelli I. II. III.
TIFLIS	Giovanni Scudieri II. III.
TRAPANI	G. M. D' Alì I. III.
TREBISONDA . . .	V. Mazarovich I. II. III.
TRIPOLI	
TROMSOE	
TULTSCHA . . .	Luigi Dubravcich I. II. III.
TUNISI	Alfredo Daninos & Comp. I. III.
UMAGO	G. Leva I. II. III.
VALPARAISO . . .	
VARNA	A. S. Tedeschi I. II. III.
VARSAVIA . . .	
VENEZIA	A. F. Coen I. B. Rosignoli II. III.
VERA-CRUZ . . .	
VICTORIA, HONG-KONG	Turner & Comp. I. III.
VIENNA	J. Jüttner II. J. Ohswaldt III.
WATERFORD . .	Josiah Williams I. III.
ZANTE	Barff Hancock & Comp. I. II. III.
ZARA	Nic. de Franceschi I. F. Brunelli II. III.
ZURIGO	Posshart Padre & Figlio II. III.

POLIZZA DI SICURTA' A RISCHIO ORDINARIO

DELLE

COMPAGNIE ASSICURATRICI

IN TRIESTE.

Si assicura a rischio ordinario, il corpo, spazzi e corredi del bastimento ch' è, o sarà in rischio di mare, comandato dal Padrone o Capitano, e per il viaggio o tempo dichiarato nell'appiedi estesa, ai patti, modi e condizioni seguenti, e quelli di più che potranno essere convenuti ed inseriti in calce, ancorchè diversificassero dalla presente:

ART. I. I sinistri ed accidenti di mare, di naufragio, di fuoco, investimento a terra con rottura, che renda il Bastimento assolutamente innavigabile, di corsari, di pirati, di ogni sorta di gente, e di ogni altro caso fortuito, sia di che natura esser si voglia, che intervenisse o fosse intervenuto, saranno a peso e carico dell' **Assicuratore**, salvo le eccezioni espresse negli articoli seguenti:

II. Si eccettuano dal rischio ed obbligo dell' **Assicuratore** i danni derivanti al corpo del bastimento, suoi attrezzi e corredi, ne' casi in cui per legge e consuetudine ha luogo il risarcimento per comparto in linea di avaria; e parimenti in quelli ne' quali, per qualsivoglia accidente della navigazione, il padrone o capitano nel corso del viaggio assicurato, sia obbligato alla concia del bastimento, ed al discarico per rendersi atto al proseguimento; e così pure quei danni che per qualunque modo accadano a' soli corredi, salvandosi il corpo del bastimento; fermo in ogni caso che l'apprezzamento stabilito in calce della presente, d'accordo fra l'Assicurato e l'**Assicuratore** abbia a ritenersi qual valore del naviglio al momento che si verificano i danni.

Nel caso che sopraggiungesse una dichiarazione di guerra, o qualche ostilità per parte di qualunque Potenza, l'Assicurato dovrà pagare all' **Assicuratore** sui rischi non esauriti fino al momento in cui sarà seguìta la dichiarazione od ostilità, un aumento di premio sulle somme assicurate pel maggior pericolo che corre per questo titolo. Per determinare questo aumento, l'Assicurato dovrà nominare un Giudice Arbitro entro le ventiquattro ore dal ricevimento della lettera di diffida

dell' **Assicuratore**, il quale Arbitro, in unione a quello che avra nominato quest' ultimo, passerà all' elezione di un terzo, perchè tutti tre collettivamente e sommariamente entro le 24 ore successive determinino l' aumento relativo al caso speciale a loro sottoposto, la quale decisione sarà inappellabile. Qualora l'Assicurato non passasse alla nomina nel detto termine o non pagasse prontamente gli aumenti de' premj stabiliti, si riterrà ciò come un suo tacito consenso di correre egli stesso il rischio di guerra, e l' **Assicuratore** non sarà tenuto a pagare i danni avvenuti od avvenibili per questo titolo.

III. Resta ferma e valida la sicurtà cogli obblighi medesimi all' **Assicuratore**, se accadesse che fosse fatto errore nel nome del padrone o capitano che comanda il bastimento, o se per morte o per altra cagione legittima, venisse il padrone o capitano stesso cambiato, purchè per tutte le altre circostanze si riconosca la verità ed identità del rischio assicurato ed assunto.

IV. Resta pur ferma e valida la presente sicurtà in ogni direzione che il padrone o capitano dovesse prendere nel pattuito viaggio o tempo, secondo l' arte sua navigando a destra od a sinistra, di sotto o sopra vento, una o più fiate e toccando tutti gli scali, porti, stazzi, spiaggie e ridotti in cammino e fuori ancora, quando fosse astretto da necessità di navigazione e di sicurezza, con andare, stare, caricare, scaricare e ricaricare e fare tutto quello che gli occorresse, purchè non muti viaggio, o non ecceda il tempo assicurato; e parimente ferma e valida resta la sicurtà per ogni tempo e caso in cui il bastimento medesimo fosse impiegato all'ubbidienza od al servigio sovrano o pubblico.

V. Il premio s'intenderà guadagnato dall' **Assicuratore** nel punto in cui firma la polizza di sicurtà, ed il suo rischio incomincierà dal giorno ed ora che il detto bastimento si metterà alla vela per il destinato viaggio e terminerà ventiquattro ore dopo che il bastimento, salvo dagli avvenimenti assicurati, sarà ancorato nel porto, ove finisce il viaggio assicurato; e nelle sicurtà fatte a tempo, o di andata o di ritorno, correrà il rischio dell' **Assicuratore** anche per tutto il tempo della stazione del bastimento ne' porti cammin facendo.

VI. Il rischio nella sua realità e quantità dovrà essere comprovato dall' assicurato con que' documenti che gli hanno dato titolo ad eseguire la sicurtà, ed il valore del corpo, attrezzi e corredi del bastimento, sarà calcolato sull' apprezzamento nell' estesa d' accordo vaglia o no; e col medesimo ragguaglio sarà calcolato l' interesse scoperto.

VII. Ne' casi in cui l' abbandono può essere fatto, ed in quelli di ogni altro accidente a rischio dell' **Assicuratore**, dovrà l'Assicurato, li suoi commessi od agenti, far notificare a quello gli avvisi ricevuti. La notificazione deve essere fatta entro giorni tre dalla ricevuta degli avvisi, e prima potendo.

VIII. L' abbandono dev' essere fatto all' **Assicuratore** nel termine di mesi sei, a cominciare dal giorno della suddetta notificazione, presentando ad esso gli atti giustificativi del rischio o mandato, e del sinistro, nonchè la dichiarazione di tutte le assicurazioni che ha fatte, o fatte fare, comprese quelle che ha ordinato, ed il danaro che ha preso a cambio marittimo sul corpo, attrezzi e corredi del bastimento medesimo; in mancanza di che, il termine del pagamento che deve cominciare a computarsi dal giorno dell' abbandono, sarà sospeso sino al giorno in cui presenterà le dette prove e dichiarazioni, senza che ne risulti alcuna proroga del termine stabilito per fare l' atto d' abbandono, trascorso il quale, non sarà più ammesso.

IX. In caso di naufragio, l' assicurato, commessi od agenti devono, potendo, senza pregiudizio dell' abbandono da farsi a tempo e luogo, procurare il ricupero del corpo ed attrezzi; e sulla loro asserzione giurata, gli saranno accordate le spese di esso ricupero sino alla concorrenza del valore degli effetti ricuperati.

X. Nel caso di arresto per parte di qualunque potenza o de' loro corsari, notificata la notizia come all' articolo 7mo., non potrà aver luogo l' abbandono che dopo la prima sentenza di fisco, oppure dopo sei mesi dalla notificazione dell' accaduto, presentando all' **Assicuratore** gli atti giustificativi, e la dichiarazione, come all' art. 8vo., e dovrà l' assicurato, suoi commessi od agenti, nel corso del termine fissato, fare tutte le diligenze che possono dipendere da essi, affine di ottenere la liberazione del bastimento arrestato, e l' **Assicuratore** potrà dal canto suo separatamente o di concerto cogli assicurati, agire per lo stesso fine, tanto in questo caso, quanto in quelli menzionati negli articoli precedenti.

XI. Se, spirato un anno, computabile dal giorno della partenza del bastimento, o dal giorno al quale si riferiscono le ultime notizie ricevute, l' assicurato dichiara di non aver ricevuto alcuna notizia del suo bastimento, egli potrà fare l'abbandono all'**Assicuratore** e chiedere il pagamento dell' assicurazione, senza che vi sia bisogno dell' attestato della perdita del bastimento; trascorso tale termine, l' assicurato ha per agire il termine stabilito dall' articolo 8vo.; e se giungesse dopo esso bastimento nel dichiarato luogo a salvamento, la rinunzia sarà reputata come se fatta non fosse, restando esso bastimento per conto dell' assicurato; e qualora fosse seguìto di già il pagamento, dovrà l' assicurato restituire la somma incassata con l' interesse del mezzo per cento al mese, per il tempo che avrà ritenuto il danaro.

XII. Ogni assicurazione fatta dopo la perdita o l' arrivo dell' oggetto assicurato è nulla, qualora vi sia presunzione, che prima della firma del contratto, l' assicurato abbia potuto essere informato della perdita, o l' **Assicuratore** dell' arrivo dell' oggetto assicurato.

XIII. La presunzione esiste, se facendo il computo di quattro miglia e mezzo comuni italiane per ora, senza pregiudizio delle altre prove, si riconosca che dal luogo dell'arrivo o della perdita del bastimento, oppure dal luogo d'onde la prima notizia è giunta, questa ha potuto essere portata prima della sottoscrizione del presente contratto; tuttavia, se l'assicurazione è fatta su buone o cattive nuove, la presunzione mentovata non è ammessa.

XIV. Nel caso in cui, o per consenso delle parti, o per obbligo, si fa lo storno della sicurtà, l'**Assicuratore** avrà sempre guadagnato un premio di mezzo per cento.

XV. Riconosciuto il caso a carico dell'**Assicuratore** sarà pagata la somma con la presente assicurata, tanto all'assicurato, quanto a cadaun altro legittimo possessore della polizz subito con lo sconto di sei per cento, in cambiali a tre mesi data, ed al momento che si firma la polizza, pagherà l'assicurato il premio di sicurtà, ed in calce della presente colla firma di persona autorizzata dall'**Assicuratore** dovrà essere spiegato, entro giorni tre dalla data della presente, il saldo realmente effettuato, senza di che l'Assicurato non avrà alcun'azione verso l'**Assicuratore.**

XVI. In ogni caso contenzioso di sinistro maggiore, si obbliga l'**Assicuratore** di pagare prima all'assicurato la somma assicurata dopo la presentazione della petizione di merito, e poi litigare la causa, previa però una intavolata pieggieria, che vaglia a rendere allo stesso **Assicuratore** i danari ricevuti, con più il dieci per cento a titolo di condanna, qualora la sentenza fosse pronunziata a favore del medesimo; oltre l'interesse del sei per cento.

XVII. Per tutto quello che non si trova contemplato nella presente, e per tutte le differenze che potrebbero insorgere tra le parti contraenti, si riporteranno le medesime a quanto viene disposto dal Codice di Commercio adottato nel Regno Lombardo-Veneto, sino a tanto che emanata non sia dalla corte di Vienna un'altra ordinanza, od altro codice nel particolare.

E per l'osservanza di quanto in questa si contiene, l'**Assicuratore** obbliga agli assicurati tutto il suo fondo effettivo, sottoponendosi a' Tribunali competenti.

TRIESTE li . . . . . 185 .

No.

POLIZZA DI SICURTA' A TUTTO RISCHIO

DELLE

COMPAGNIE ASSICURATRICI

IN TRIESTE.

Si assicurano, a tutto rischio e pericolo, le mercanzie od altri effetti che saranno descritti nell' appiedi estesa, alli patti, modi e condizioni seguenti, e quelli di più che potranno essere convenuti ed inseriti in calce, ancorchè diversificassero dalla presente:

ART. I. Sono a rischio dell' **Assicuratore** tutte le perdite ed i danni, che arrivano agli oggetti assicurati per cagione di tempesta, naufragio, investimento, urto fortuito, cangiamenti forzati di cammino, di viaggio o di bastimenti, per getto, fuoco, preda, saccheggio, arresto per ordine di potenza qualunque, dichiarazione di guerra, rappresaglia, ed in generale per tutti gli altri accidenti di mare, nonchè la baratteria del padrone o capitano che comanda il bastimento, e le avarie che sono a carico dell' **Assicuratore**, secondo il Manifesto di data 21 Marzo 1844, di cui un esemplare fu depositato nell' Uffizio di Borsa.

II. Si eccettuano dal rischio ed obbligo dell' **Assicuratore** li danni derivanti alle cose assicurate per calo, colaggio, spandimento, stiva e dogana, o guasto delle medesime per il loro vizio proprio, o difetto inerente alla cosa, come anche la ruberia del padrone, capitano od equipaggio.

Nel caso che sopraggiungesse una dichiarazione di guerra, o qualche ostilità per parte di qualunque Potenza, l' Assicurato dovrà pagare all' **Assicuratore** sui rischi non esauriti fino al momento in cui sarà seguìta la dichiarazione od ostilità, un aumento di premio sulle somme assicurate pel maggior pericolo che corre per questo titolo. Per determinare questo aumento, l' Assicurato dovrà nominare un Giudice Arbitro entro le ventiquattro ore dal ricevimento della lettera di diffida dell' **Assicuratore**, il quale Arbitro, in unione a quello che avrà nominato quest' ultimo, passerà all' elezione di un terzo, perchè tutti tre collettivamente e sommariamente entro le 24 ore successive determinino l' aumento relativo al caso speciale a loro sottoposto, la quale decisione sarà inappellabile. Qualora l' Assicurato non passasse alla nomina nel detto termine o non pagasse

prontamente gli aumenti de' premj stabiliti, si riterrà ciò come un suo tacito consenso di correre egli stesso il rischio di guerra, e l'**Assicuratore** non sarà tenuto a pagare i danni avvenuti od avvenibili per questo titolo.

III. Resta ferma e valida la sicurtà cogli obblighi medesimi all'**Assicuratore** se accadesse che fosse fatto errore nel nome del padrone o capitano che comanda il bastimento, o se per morte o per altra cagione legittima, venisse il padrone o capitano stesso cambiato, purchè per tutte le altre circostanze si riconosca la verità ed identità del rischio assicurato ed assunto.

IV. Il premio s'intenderà guadagnato dall'**Assicuratore** nel punto in cui firmerà la polizza di sicurtà, ed il suo rischio incomincierà dal momento che le mercanzie od altri effetti saranno stati imbarcati per condurli a bordo del bastimento, e terminerà allo scarico in terra; ma per il caso che l'Assicurato negligesse di far scaricare le merci, e credesse a proposito di lasciarle nel bastimento, invece di metterle in magazzino, allora il rischio dell'**Assicuratore** finirà quindici giorni dopo l'arrivo del bastimento, ammenochè degl'impedimenti o degli ostacoli legittimi non fossero il motivo, per cui le merci non hanno potuto essere sbarcate in questo spazio di tempo; ciocchè dovrà essere dimostrato in caso di disgrazia o di perdita.

V. Il rischio assicurato nella sua realità e quantità, dovrà essere comprovato colle consuete polizze di carico, o con equivalente documento, ed il valore sarà calcolato con li conti e fatture di costo e spese, o con altri adattati e sufficienti recapiti, ovvero sull'apprezzamento nell'estesa d'accordo vaglia o no; e con gli stessi fondamenti sarà calcolato l'interesse scoperto.

VI. Si considera per sinistro maggiore, qualora il danno o la perdita degli effetti assicurati sorpassi il cinquanta per cento dell'importo del costo e spese sino a bordo, o dell'apprezzamento stabilito, escluso sempre l'importo del nolo, oppure nel caso in cui le due avarie, cioè la generale e la particolare, facessero sorpassare la perdita al detto limite; e potrà in conseguenza aver luogo l'abbandono.

VII. Nelli sinistri minori, ossiano casi d'avaria, non potrà aver luogo giammai l'abbandono; e così pure prima che il viaggio sia incominciato, e nemmeno quando la merce dopo qualunque sinistro accidente viene imbarcata per il destino in qualsiasi naviglio, cioè i grani, frutti, salumi, ed altri generi deperibili entro tre mesi, ed i non deperibili entro sei mesi dal giorno della notificazione.

VIII. Nei casi in cui l'abbandono può essere fatto, ed in quelli di ogni altro accidente a rischio dell'**Assicuratore** dovrà l'assicurato, i suoi commessi od agenti, far notificare a quella gli avvisi ricevuti. La notificazione dev'essere fatta entro tre giorni, dalla ricevuta degli avvisi, e prima potendo.

IX. L'abbandono dev' essere fatto all'**Assicuratore** nel termine di sei mesi, a cominciare dal giorno della suddetta notificazione, presentando ad esso gli atti giustificativi del rischio o mandato, e del sinistro, nonchè la dichiarazione di tutte le assicurazioni che ha fatte, o fatte fare, comprese quelle che ha ordinate, ed il danaro che ha preso a cambio marittimo sulle mercanzie; in mancanza di che, il termine del pagamento che deve cominciare a computarsi dal giorno dell'abbandono, sarà sospeso sino al giorno in cui presenterà le dette prove e dichiarazioni, senza che ne risulti alcuna proroga del termine stabilito per fare l'atto d'abbandono; trascorso il quale non sarà più ammesso.

X. In caso di naufragio od investimento con rottura, l'assicurato, commessi od agenti devono, potendo, senza pregiudizio dell'abbandono da farsi a tempo e luogo, procurare il ricupero degli effetti; e sulla loro asserzione giurata, gli saranno accordate le spese di esso ricupero sino alla concorrenza del valore degli effetti ricuperati.

XI. Nel caso di arresto per parte di qualunque potenza o de' loro corsari, notificata la notizia come all'articolo 8vo., non potrà aver luogo l'abbandono che dopo la prima sentenza del fisco, oppure dopo sei mesi dalla notificazione per le mercanzie non deperibili, e di tre mesi soltanto per li grani, salumi, frutti ed altri generi deperibili, presentando all'**Assicuratore** gli atti giustificativi, e la dichiarazione, come all'articolo 9no.; e dovrà l'assicurato, suoi commessi od agenti, nel corso del termine fissato, fare tutte le diligenze che possono dipendere da essi, affine di ottenere la liberazione degli effetti arrestati, e l'**Assicuratore** potrà dal canto suo separatamente, o di concerto cogli assicurati, agire per lo stesso fine, tanto in questo caso, quanto in quelli menzionati negli articoli precedenti.

XII. Se spirato un anno, computabile dal giorno della partenza del bastimento, o dal giorno al quale si riferiscono le ultime notizie ricevute, l'Assicurato dichiara non aver ricevuto alcuna notizia del bastimento, egli potrà fare l'abbandono all'**Assicuratore** e chiedere il pagamento dell'assicurazione, senza che vi sia bisogno dell'attestato della perdita; trascorsa tale epoca l'Assicurato ha per agire il termine stabilito dall'articolo 9no. Se giungesse dopo esso bastimento, e venissero scaricate in terra le mercanzie assicurate nel dichiarato luogo a salvamento, l'abbandono sarà reputato come se fatto non fosse, e resteranno esse merci per conto dell'Assicurato; e qualora fosse di già seguìto il pagamento, dovrà l'Assicurato restituire la somma incassata con l'interesse del mezzo per cento al mese, per il tempo che avrà ritenuto il danaro.

XIII. Ogni Assicurazione fatta dopo la perdita, o l'arrivo degli oggetti assicurati è nulla, qualora vi sia presunzione, che prima della firma del contratto, l'Assicurato abbia potuto essere informato della perdita, o l'**Assicuratore** dell'arrivo degli oggetti assicurati.

XIV. La presunzione esiste, se facendo il computo di quattro miglia e mezzo comuni italiane per ora, senza pregiudizio delle altre prove, si riconosca che dal luogo dell'arrivo o della perdita del bastimento, oppure dal luogo d'onde la prima notizia è giunta, questa ha potuto essere portata prima della sottoscrizione del presente contratto; tuttavia, se l'assicurazione è fatta su buone o cattive nuove, la presunzione mentovata non è ammessa.

XV. Nel caso in cui, o per consenso delle parti, o per obbligo, si fa lo storno della sicurtà, l'**Assicuratore** avrà sempre guadagnato un premio di mezzo per cento.

XVI. Riconosciuto il caso a carico dell' **Assicuratore** saranno pagate le rispettive somme assicurate tanto agli Assicurati, quanto ad ogni altro legittimo possessore della polizza, subito con lo sconto di tre per cento, con cambiali a tre mesi data, ed al momento che si firma la polizza pagherà l'Assicurato il premio di sicurtà, ed in calce della presente colla firma di persona autorizzata dall' **Assicuratore** dovrà essere spiegato entro tre giorni dalla data della presente, il saldo realmente effettuato, senza il quale l'Assicurato non avrà alcuna azione verso l'**Assicuratore**.

XVII. In caso di avaria, dovrà farsi il pagamento della quota spettante all' **Assicuratore** subito dopo che gli sarà presentato il regolamento legale, in contanti, oppure con cambiali per Vienna o per Augusta, con il diffalco dell' aggio corrente in piazza il giorno del dovuto pagamento.

XVIII. In ogni caso contenzioso di sinistro maggiore si obbliga l' **Assicuratore** di pagare prima all' Assicurato la somma assicurata dopo la presentazione della Petizione di merito e poi litigare la causa, previa però una intavolata pieggieria, che valga a rendere all' **Assicuratore** i danari dati, con più il dieci per cento a titolo di condanna qualora la sentenza fosse pronunziata a favore del medesimo, oltre l'interesse del mezzo per cento al mese.

XIX. Per tutto quello che non si trova contemplato nella presente, e per tutte le differenze che potrebbero insorgere tra le parti contraenti, si riporteranno le medesime a quanto viene disposto dal Codice di Commercio adottato nel Regno Lombardo-Veneto, sino a tanto che emanata non sia dalla corte di Vienna un'altra ordinanza od altro codice sul particolare

TRIESTE li . . . . . 185 .

N°

MANIFESTO.

Risguardante le franchigie per le avarie, al quale si riferisce la Polizza di Sicurtà, che le infrascritte COMPAGNIE ASSICURATRICI, sempre intente ad agevolare per quanto possono, lo spettabile Ceto mercantile, hanno creduto di riformare riducendo la franchigia dell'avaria generale sopra ogni genere indistintamente **a tre per Cento.** — Viene quindi annullato il precedente di data 6 Novembre 1839, e anderà questo in vigore col dì 1.° Aprile prossimo venturo. L'originale sarà custodito negli archivî della Commissione delle **Unite Compagnie di Sicurtà** alla prima sezione del **Lloyd Austriaco**, un esemplare sarà rassegnato alla competente Autorità ed un altro depositato nello **Spettabile Uffizio di Borsa.**

RUBRICA I.

Franchigia sulla somma assicurata dal 3% *dell'Avaria generale, e* 3% *della particolare, da pagarsi le separate e sole eccedenze.*

Antimonio
Caffè in Botti, e Caratelli
Cotoni sodi, e filati
Lana lavata
Manifatture di Cottone, Lino, Lana, e Seta
Refe
Tamisi, e Setacî

RUBRICA II.

Franchigia sulla somma assicurata del 3% *dell'Avaria generale da pagarsi l'eccedensa, e salvo rottura, questa da qualunque causo derivante.*

Ambra lavorata
Candele di Cera, e di Sego
Conterie in fili
Chincaglierie
Marmi lavorati
Madre Perla
Manifatture di Legno
Macchine di ogni sorte

Orologi
Porcellana
Scatole di qualunque sorte
Scudi di Tartaruga
Specchi, Lustri, e Cannocchiali
Strumenti musicali
Terraglie
Vetrami, Cristalli e Lastre.

RUBRICA III.

Franchigia sulla somma assicurata del **3** *% dell' Avaria generale da pagarsi l'eccedensa, e salvo da bagnamento, ruggine, e guasto, da qualsiasi causa derivante.*

Acciai greggi, e manufatturati
Aghi
Armi da punta, da taglio, e da fuoco
Bande stagnate
Carta di ogni sorte
Corde armoniche
Ferramenta di ogni sorte, e Chiodi
Filo d'oro, e d'argento, e galloni di qualunque sorte
Libri e stampe
Oro cantarino, ed ogni metallo battuto
Quadri pitturati.

RUBRICA IV.

Franchigia sulla somma assicurata del **3** *% dell' Avaria generale, e* **5** *% della particolare da pagarsi le separate, e sole eccedense.*

Caffè in Sacchi, e Fardi
Colofonio
Curcuma in Botti, e Casse
Droghe di ogni sorte, in Botti e Casse
Gargiuolo
Indaco
Manna
Oppio in Casse di latta
Pelli concie
Riso in Botti
Sapone
Seta cruda
Tamarindi
Tè
Zolfo in Casse, e Barili
Zucchero in Casse, e Botti.

La presente Rubrica comprende inoltre tutti i generi non nominati nel manifesto.

RUBRICA V.

Franchigia sulla somma assicurata del **3** *% dell' Avaria generale, e* **10** *% della particolare, da pagarsi le separate e sole eccedense.*

Amido
Allume di Rocca in Botti, o Fusti
Amandorle
Anici, ossai Anèto
Arsenico
Biacca
Biade, Grani, Farine, Semi, e Legumi di ogni sorte in Botti
Caccao
Cinabro
Cioccolata
Cocciniglia
Colla
Colori di ogni sorte
Curcuma in Sacchi
Drogherie in Sacchi, Balle, e Scafassi
Filo d'Angora
Frutti secchi di ogni sorte, in Botti Barili, Casse, Scatole e Sacchi
Galla di ogni sorte
Gomme di ogni sorte
Grana di Persia, e di Lucerna
Grippola ossia Tartaro
Lacca
Lametta
Lana sucida
Lino, Canapa, e Stoppa
Litargirio
Medicinali di ogni sorte
Minio
Oppio

Orpimento
Pellami secchi di ogni sorte greggi, o salati
Pelliccerie di ogni sorte concie, o non concie
Pelo di Cammello, o Teftich
Pelo d'Angora
Pelotoni
Riso in Sacchi
Rubbia
Sale ammoniaco in Botti
Salnitro in Botti
Sengoni da far cappotti
Spiga
Succo di liquirizia
Tabacchi in foglia, ed in polvere
Verderame
Vermiglione
Vitriuolo in Botti
Zucchero in Sacchi.

RUBRICA VI.

Franchigia sulla somma assicurata del 3% *dell'Avaria generale, da pagarsi l'eccedenza e totalmente dalla particolare.*

Acquavite
Acque minerali
Agro di Limone
Argento vivo
Butirro
Capperi
Catrame
Caviale
Melazzo, Mele, e Sciroppi
Olio di ogni qualità
Rosoli idem
Spiriti, ed Essenze
Sego
Trementina
Vini, Liquori ed ogni altro liquido

Li di contro Articoli sono inoltre franchi di collaggio, e spandimento, e così pure della rottura naturale delle Botti o fusti, ed essendo in vasi, e fiasche di terraglie e vetro, allora saranno franchi di rotture da qualunque causa derivanti.

Alizzari
Ambra greggia
Bozzoli di Seta
Cappelli di Paglia
Cera greggia e lavorata
Coccole di Levante
Coralli
Denti d'Elefante, ed Avorio
Foglie, Radici, ed Erbe secche di ogni sorte
Gioje, e Perle
Gomene, ed altri cavi sia di Canapa, che di Spalto
Legnami da tinta, e da lavoro
Luppolo
Marmi greggi
Mignatte, e qualsivoglia altro bestiame vivo } *Franco inoltre di morte*
Oro, Argento, e qualunque moneta
Ossa di Balena
Paglia manifatturata
Pegola, o Pece
Pelli fresche, e Carnuccio
Pennacchi
Piombo
Pomelle in Botti
Rame
Scorze di Arancio, e di Frutti
Sommacco
Spiuma di Mare
Spugne
Stagno
Stracci di Seta
Stracci, o Cenci di Lino, o Lana
Terra Oriana
Vestiti usati
Zafferano
Zafferoni
Zinco, o Gelamina

RUBRICA VII.

Franchigia sulla somma assicurata del 3% *dell'Avaria generale, e* 25% *della particolare, da pagarsi le separate eccedenze.*

Biada, Grano, Granaglie, Farina, Semi, e Legumi in Sacchi, od alla rinfusa
Pepe
Pimento
Riso
Uva-passa
Zenzero
Zolfo } *alla rinfusa.*

Biscotto
Paste lavorate } *sieno o no alla rinfusa.*
Patate

RUBRICA VIII.

Franchigia sulla somma assicurata del 3% *dell' Avaria generale da pagarsi la sola eccedenza, e totalmente dall' Avaria particolare.*

Agrumi, ed altri frutti freschi
Allume alla rinfusa
Calcina
Carbone di Legna
Carbon Fossile
Crine e Code di Cavallo
Esca
Formaggi
Frutti secchi alla rinfusa
Giunchi marini
Legna da Fuoco
Natrone
Nero animale
Ossa e Corna
Pelo di Manzo
Pesci secchi, fumati, e salati, o sott' olio, e marinati
Pietre focaje
Pietre lavorate, e greggie da lavoro
Pomelle in sacchi, ed alla rinfusa
Pozzolana
Sali di qualunque natura
Salumi
Setole di majale
Soda e Potassa
Sughero
Tappi di detto
Vallonea.

RUBRICA IX.

Franchigia di qualunque Avaria, tanto generale, che particolare.

Cambî marittimi sopra merci
Paccottiglia dei Capitani, Marinari, e Passeggieri
Utili di Merci, e provigioni.

RUBRICA X.

Con polizza a Rischio ordinario.

Cambî Marittimi sopra Corpi
Corpi dei Bastimenti
Noli.

ANNOTAZIONI.

L' espressione *franco totalmente di Avaria particolare* s' intende fino alla concorrenza della metà del valore delle Merci ed Effetti assicurati, e sorpassando questo limite, è caso di sinistro maggiore. — Se all'arrivo qui di un Bastimento procedente da luoghi attaccati da contagio ed infezione, le misure sanitarie lo manderanno a VENEZIA od altro Lazzaretto Austriaco per consumare la contumacia, gli **Assicuratori** saranno esenti da ogni spesa, dazio, nolo, provigione ed aggravio qualunque per tale oggetto, ma continuerà bensì il rischio loro negli assicurati effetti, sullo stesso bastimento sino allo sbarco in quel Lazzaretto, non meno che su quel medesimo legno, o sopra altri, nei quali saranno essi rimbarcati per condurli qui a salvamento in terra. Questa stessa esenzione avrà pure luogo verificandosi simile caso anche all' estero.

In ogni caso di Avaria il danno da risarcirsi è la differenza del prezzo corrente al luogo del destino dalla roba sana all' avariata, meno le franchigie convenute nella polizza di Sicurtà. All' Avaria non può essere mai aggiunta alcuna spesa che l' aumenti, mentre le spese ordinarie spettano al proprietario, e le straordinarie vanno, dopo verificata l' avaria, a peso di quello a cui appartiene l' originario danno avvenuto. Qualora il prezzo

Anmerkungen.

Der Ausdruck: gänzlich frei von besonderer (Partikular-) Havarie, bedeutet frei bis zum Betrage des halben Werthes der versicherten Waaren und Effekten, und überschreitet der Schaden diese Grenze, so wird er als ein Totalschaden behandelt.

Wenn bei der hiesigen Ankunft eines Schiffes, welches von Orten kommt, die mit ansteckenden Seuchen behaftet sind, wegen der Sanitätsmaßregeln dasselbe nach Venedig oder einem anderen österr. Lazarethe geschickt wird, um dort die Kontumaz abzuhalten, so sind die Versicherer zwar frei von jeder Spese: Zoll, Fracht, Provision und sonstigen durch diesen Umstand verursachten Unkosten, allein ihr Risiko besteht für die versicherten Gegenstände auf demselben Schiffe bis zur Ausschiffung in jenem Lazarethe fort, so wie auch auf demselben oder auf andern Schiffen, auf welche die Gegenstände etwa überladen worden, um sie sicher hierher zu bringen. Das Gleiche findet statt, wenn sich ein ähnlicher Fall im Auslande ergibt.

Bei jeder Havarie besteht der zu ersetzende Schaden in dem Unterschiede zwischen dem laufenden Preise der gesunden und dem der beschädigten Waare am Bestimmungsort, abzüglich der in der Polizze festgesetzten Ausnahmsprocente. Bei Berechnung der Havarie darf nie irgend eine dieselbe vergrößernde Spese hinzugefügt werden, indem die gewöhnlichen Spesen dem Eigenthümer zustehen, und die außerge-

al luogo del destino sia maggiore di quello su cui fu pagato il premio nella polizza di Sicurtà, l'**Assicuratore** paga in proporzione della somma assicurata, ed il proprietario sull' eccedenza che va tutta a suo beneficio. Nei casi d' Avaria generale per getto, devono inoltre essere dedotte dal valore al luogo del destino della merce gettata, tutte le spese di Lazzaretto, Dazî, Dogane, ed ogni altra che doveva farsi per realizzare l'oggetto gettato. L'**Assicuratore** risarcisce, in caso di minor valore al luogo del destino della merce assicurata, la quota effettivamente contribuita dall' Assicurato in Avaria generale, ed in caso di maggior valore risarcisce in proporzione della somma assicurata; deducendo in ogni occasione le franchigie convenute.

Trieste li 21 Marzo 1844.

NB. Le granaglie per patto speciale di polizza si assumono colla franchigia del 5% dell' avaria generale, e del 15% della particolare, da pagarsi le sole eccedenze, e nei viaggi da e per gli Abruzzi, Puglia e Romagna colla franchigia del 10% dell' avaria generale.

wöhnlichen nach aufgemachter Havarie demjenigen zur Last kommen, auf welchen der Schaden selbst fällt. Sollte der Preis am Bestimmungsorte höher sein, als derjenige, nach welchem die Prämie der Polizze gezahlt wurde, so zahlt der Versicherer nur im Verhältniß der versicherten Summe, und der Eigenthümer trägt den Verlust auf den Ueberschuß, da dieser Ueberschuß zu seinen Gunsten nicht versichert war. In den Fällen einer durch Werfung entstandenen gemeinschaftlichen (General-) Havarie müssen außerdem von dem Werthe der geworfenen Waaren am Bestimmungsorte alle Lazarethspesen, Zölle, Zollspesen und sonstige Unkosten abgezogen werden, welche nöthig gewesen wären, um den geworfenen Gegenstand zu verwahren. Im Fall eines geringeren Werthes der versicherten Waaren am Bestimmungsorte vergütet der Versicherer den Antheil, welchen der Versicherte zur gemeinschaftlichen Havarie beigesteuert hat, und im Fall eines größeren Werthes vergütet er im Verhältniß der versicherten Summe, stets mit Abzug der festgesetzten Ausnahmsprocente.

NB. Mittelst einer besonderen Uebereinkunft in der Polizze wird Getreide frei von 5% General- und 15% Partikular-Havarie versichert, blos das Mehr zu bezahlen, und bei Reisen von und nach den Abruzzen, Puglien und der Romagna frei von 10% General-Havarie.

ERRATA-CORRIGE.

	Errori.	Correzioni.
Pag. 62 lin. 4	il patti	i patti.
„ 79 „ 1	Aden: Rustanjec Sourabjec	Rustomjee Sourabjee.
„ — „ 12	Atene: Font. Ivich . . .	Fort. Ivich.
„ 80 „ 3	Berghen: I. II. III. . . .	I. III. Sezione.
„ — „ 6	Bombay: Ritchie Stuart .	Ritchie Stewart.
„ — „ 20	Camidonia	Campidonia.
„ — „ 28	Portorè	Portorose.
„ 83 „ 21	Francesco Marunig . . .	Franc. Maruny.